

XLIII.

TORNATA DEL 4 MAGGIO 1877

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Omaggi — Congedo — Seguito della discussione del progetto di legge: Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero — Continuazione del discorso del Ministro di Grazia e Giustizia — Dichiarazione del Senatore Cadorna Carlo — Proposta di chiusura — Istanza del Senatore Poggi — Dichiarazioni dei Senatori Cadorna C., Poggi ed Amari — Approvazione della chiusura della discussione generale.*

La seduta è aperta alle ore 1.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Presidente del Consiglio, e successivamente intervengono i Ministri dell'Interno, della Marina, dell'Istruzione Pubblica e degli Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato :

Il direttore del R. museo industriale di Torino, del fascicolo del mese di agosto 1876 del *Bollettino industriale*.

Il Ministro di Agricoltura e Commercio, di una *Relazione intorno ai lavori della stazione di entomologia di Firenze per l'anno 1875*.

Il direttore del R. istituto musicale di Firenze, degli *Atti di quell'Accademia musicale del 1876*.

Il Ministro dell'Interno, del *Regolamento del corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo*.

I Prefetti di Venezia e di Torino, degli *Atti di quei Consigli provinciali del 1876*.

Il Senatore Carradori domanda il congedo di un mese per motivi di famiglia, che gli viene dal Senato accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge: Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge: Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

La parola spetta al signor Ministro Guardasigilli, per continuare il suo discorso di ieri.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Signori Senatori. Ieri, prendendo a favellare sul disegno di legge che è sottoposto alle vostre deliberazioni, promisi di seguire l'ordine stesso de' ragionamenti dell'oratore che mi aveva immediatamente preceduto, e perciò d'istituire un analitico esame del disegno stesso dal punto di vista prima *giuridico* e poi *politico*.

La discussione *giuridica* doveva anzi tutto

mettere in chiaro la *genesì* delle disposizioni legislative che vi stanno innanzi, e specialmente del tanto contrastato e biasimato articolo 1°; poscia dimostrarne l'*intrinseca giustizia*, distinguendo il concetto *sostanziale de' principj* che l'informano dai dubbj e dalle controversie che possano dipendere dalla sua *forma*.

Ricercando la *genesì* di queste disposizioni di legge, a me parve potervela additare, se non nella lettera precisa della legge speciale discussa ed approvata dal Parlamento Subalpino nel 1854, per quanto si riferisce al cennato articolo 1°, certamente però dalla *teorica* su' reati di *abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero*, affermata con meravigliosa esattezza in quella memorabile discussione, coll'assentimento dello stesso onorevole Senatore Cadorna, che oggi, se io non m'inganno, la ripudia e l'oppugna.

Senatore CADORNA C. Non è vero.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. È vero e lo dimostrerò.

Ricercai questa genesì negli articoli 268, 269, 270 del Codice penale del 1859 che tuttora regge la maggior parte dell'Italia nostra, e che fu opera preparata ed assentita da due grandi Ministri antesignani delle nostre libertà costituzionali, e fondatori della nazionale unità e grandezza: Camillo Cavour e Urbano Rattazzi.

La additai nelle altre leggi speciali del 1860, e più specialmente nella legge del 5 luglio di quell'anno, presentata dallo stesso conte di Cavour e dal Guardasigilli Cassinis al Parlamento Subalpino con tributo di larghi e liberali elogi per ottenere, come ottennero, l'approvazione e l'estensione al resto d'Italia di quelle medesime disposizioni di legge, che oggi vengono qui così fieramente combattute.

Deplorai quindi, come un errore politico, che la legge del 5 giugno 1871, quasi senza discussione accettata dal Parlamento in un momento di platonico entusiasmo e di rosee speranze, per l'avvenuto ingresso dell'Italia in Roma, nel modificare quei medesimi articoli del Codice penale e nel sopprimere alcuno di essi, con poca previdenza avesse prodotto nella nostra legislazione una grande lacuna, *andando troppo oltre*, secondo l'espressione a questo proposito usata dallo stesso mio onorevole predecessore, e che questa dannosa e funesta la-

cuna era stata avvertita, riconosciuta e confessata e (aggiungerò per debito di giustizia) tentata di riparare dalla stessa Amministrazione che precedette l'attuale. Fu infatti a tale scopo che nel progetto del nuovo Codice penale s'introdussero gli articoli 216 e seguenti, i quali sono oggi pressochè letteralmente il progetto di legge che avete sotto gli occhi; e per quanto riguarda l'articolo 1, esso è assolutamente identico all'articolo 216 testè citato, con una sola modificazione oggi introdotta dall'altro ramo del Parlamento in un senso ristrettivo e favorevole agli scrupoli ed ai dubbj degli oppositori.

A questo punto, o Signori, si presentava spontanea la domanda: Perchè l'attuale Amministrazione, avendo, mi si permetta il dirlo, ereditato questo progetto dalla precedente, perchè dunque dai fautori dell'antica vede fatto segno a vive opposizioni e biasimi l'opera sua?

Fu veramente una colpa l'aver presentato questi articoli all'esame ed all'approvazione del Parlamento, separandoli dal complesso del Codice penale, sotto forma di legge speciale e distinta?

La quale domanda può tradursi in quest'altra: Poichè una maggioranza dell'Ufficio Centrale del Senato, tuttochè la questione non fosse più integra dopo il voto pronunciato dall'altro ramo del Parlamento, propose il rinvio indefinito di questi articoli di legge alla discussione del Codice penale; perchè il Ministero non ha aderito a questa mozione sospensiva?

Sento il debito di rispondere: e voi giudicherete se il Governo abbia rettamente operato.

Nelle condizioni in cui venne costituita la novella amministrazione, e nelle quali si trovava in Parlamento la grave e difficile opera della discussione del progetto del Codice penale, fu ragione e necessità presentare e mantenere questi articoli sotto forma di legge speciale, affrettandone l'approvazione.

Debbo aggiungere che un tal provvedimento non poteva ricevere l'interpretazione, come si è preteso di fare, di un atto di diffidenza e quasi di odiosità verso una classe sola di cittadini; imperocchè l'amministrazione precedente aveva già dato l'esempio, mentre esistevano interi Codici e progetti da sottoporsi all'esame del Parlamento, di separarne alcune parti per provvedere a bisogni che reputavano

importanti dello Stato. Così fu fatto, dovette rammentarlo, distaccando dal progetto del Codice di commercio il titolo delle *Società commerciali*, che fu presentato separatamente, ed approvato dal Senato: ed a chi avesse domandato: quale assoluta urgenza vi fosse di anticipare la discussione di questo titolo solo del Codice di commercio, sarebbe stato facile rispondere assai più ragionevolmente del caso attuale, che urgenza vera non esisteva, anzi che non era immune da qualche pericolo quella discussione perchè fosse necessario coordinare nell'intero Codice con le disposizioni generali regolatrici dei contratti commerciali quelle concernenti una specie particolare di contratti, cioè quelli di Società. Eppure, Signori, nessuno in quella occasione elevò la menoma osservazione, ed il Senato con benevolo favore esaminò e discusse quel titolo separato del Codice, e colla luce della sua dottrina lo migliorò e lo trasmise approvato all'altro ramo del Parlamento.

Noi stessi, o Signori, operammo egualmente, separando dal progetto del Codice penale alcuni altri articoli riguardanti la *liberazione condizionale dei condannati*, benchè per una causa di urgenza parimente relativa; e questo altro progetto di legge anche esso approvato dalla Camera trovandosi in questo momento avanti al Senato. Allorchè, o Signori, si avverta la convenienza di ricolmare alcune lacune legislative, di soddisfare a bisogni riconosciuti dello Stato, e trattasi di anticipare un bene che sarebbe ritardato con aspettarsi laboriose ed ampie discussioni, ed il lungo e sistematico lavoro de'codici, credo che non debbasi biasimare un'amministrazione che si affretti a far esaminare e discutere sotto forma di leggi speciali codeste parti di un Codice intero, ma che invece le sian dovute lode e approvazione.

Vediamo ora, Signori, per quanto riguarda specialmente gli articoli concernenti i reati di abuso dei ministri dei culti, se le condizioni del paese, e sopra tutto i precedenti parlamentari, costituissero l'attuale Ministero nell'obbligo di curare che siffatte disposizioni, senza un indefinito ritardo, fossero convertite in legge dello Stato, ed a tal fine sottoposte all'esame del Parlamento.

Sono presenti, o Signori, alla vostra memoria le gravi querele e lamentanze che si mossero non solo da organi rispettabili della stampa,

ma altresì da uomini politici temperati ed imparziali, intorno all'indirizzo che erasi dato alla politica ecclesiastica sotto l'amministrazione che precedette l'attuale. Furono interpretati molti dei suoi atti, ed in ispecie le norme poco legali ammesse per la concessione dell'*exequatur* ai nuovi vescovi e del *placet* agli investiti dei benefici minori, come pruove di debolezza e fin di secreta connivenza con coloro i quali offrivano al paese il triste spettacolo di una classe eccezionale di cittadini, che dimenticando di essere in faccia alla legge dello Stato uguali a tutti gli altri, si arrogavano la balia di non riconoscere gli ordini politici esistenti in Italia, ed in certa guisa di insorgere contro l'autorità dei plebisciti e la sovranità della nazione.

Numerosi abusi eransi introdotti, di cui quasi non vi è piccolo comune che non sia stato testimone, ed erasi invano reclamato riparo ed aiuto del Governo al povero basso clero prostrato sotto l'oppressione ferrea dei suoi capi gerarchici, ed obbligato a celare nel fondo del suo cuore come un delitto l'amore alla patria e alle sue istituzioni. Eppure dappertutto si ripeteva che il Governo era impotente, che leggi speciali ed adeguate al bisogno non esistevano.

Ma queste censure, o Signori, si fecero strada in luogo più augusto e risuonarono nelle aule stesse del Parlamento.

Voi rammentate che nel 1875 ebbero luogo importanti e solenni interpellanze nella Camera dei Deputati indirizzate alla precedente Amministrazione da me stesso e dal mio amico Deputato La Porta: esse occuparono per molti giorni l'attenzione della Camera elettiva e del paese.

Una serie di interrogazioni furono allora da me indirizzate all'onorevole Guardasigilli mio predecessore, tra le quali rammenterò le seguenti:

« Quale condotta il Ministero intende serbare verso gli ecclesiastici, i quali non crederanno di potere accettare nella loro coscienza come obbligatorie le dottrine del Sillabo e delle infallibilità, allorchè i vescovi per tali motivi li assoggettino a persecuzioni, privazioni di benefici, rifiuto delle chiese, ed altri impedimenti nell'esercizio del loro ministero? »

« Qual contegno intende tenere il Ministero, e quali disposizioni emanare, per reprimere gli abusi di ecclesiastici i quali, esercitando violenza sulla coscienza dei moribondi, tentino strappare ai medesimi ritrattazioni politiche, ed in difetto, pretendano ricusare ai medesimi la sepoltura ecclesiastica? »

« Quali disposizioni intende emanare per reprimere e far cessare l'abuso d'imporre ai compratori dei beni una volta ecclesiastici segrete contrattazioni con la Chiesa, con cui si obblighino a restituire in determinate eventualità i beni od il prezzo, e talvolta con pagamento anticipato di alcune somme nell'atto della convenzione ottenuto con abuso dei mezzi spirituali. »

Altre interrogazioni riguardavano il sistema e la condotta che tenevasi nella concessione dell'*exequatur* e del *placet*.

Signori, non v'intratterò rammentando la importante discussione che in quell'occasione ebbe luogo; a me importa soltanto di farvi conoscere alcune dichiarazioni che in quell'occasione vennero fatte dal Ministro Vigliani e dal Presidente del Consiglio onorevole Minghetti.

L'onorevole Vigliani, che aveva già rivolto alla magistratura una circolare in data del 15 febbraio 1875 per richiamare la sua attenzione sopra la repressione di questi ed altri abusi; che aveva ordinato di procedere contro coloro i quali diffondessero nello Stato tali pubblicazioni che venissero dall'estero o che partissero anche da una autorità irresponsabile; ed infatti è vero che nella sua circolare queste disposizioni si contenevano. Rammentò di aver fatto procedere in varî luoghi d'Italia contro la diffusione a stampa della lettera pastorale di monsignor Guibert, arcivescovo di Parigi, la quale fu sequestrata e sottoposta a processo a Torino, a Milano ed anche in Roma.

La sorte dei vari procedimenti, diceva infine l'onorevole Ministro Vigliani, non fu eguale; ma credeva il Governo che per quanto riguardava questi ed altri abusi di persone ecclesiastiche, la legge del 5 giugno 1871 aveva introdotto parecchie lacune nelle disposizioni del Codice penale, e perciò il Governo si trovava disarmato e privo di mezzi per provvedere efficacemente come gli interpellanti desideravano.

Su quelle interpellanze prima di passarsi ai voti l'onorevole Presidente del Consiglio chiese

di favellare, e dopo avere tentato di giustificare il sistema e l'indirizzo serbato sino a quel tempo, così conchiudeva:

« Pure, Signori, io dichiaro che dal momento che l'opinione pubblica si è preoccupata di tale materia, e può credersi, fosse pure erroneamente, che in questo modo di procedere vi sia sotterfugio e si venga meno alla dignità del Governo, da questo momento sono il primo a dichiarare che bisognerà che il Governo stia sull'avviso, che sia più severo, che consenta in questa parte al sentimento generale (*bravo, bene, vivi segni d'approvazione*). Ma per fare questo il Governo non aveva bisogno di questa interpellanza; egli già molto più rigido fin dal giugno 1874 concesse minor numero di *exequatur* in confronto di quelli che prima aveva concessi.

« Questa era l'idea del Governo, la quale idea si congiunge, o Signori, con tre altri fatti rammentati nella seduta precedente: 1° l'istruzione data con circolare del Guardasigilli ai procuratori del Re circa gli atti abusivi del clero; 2° *i nuovi articoli già proposti nel Codice penale* (per reprimere codesti abusi); in 3° luogo finalmente la dimanda che fa l'onorevole mio Collega dell'istruzione pubblica di abolirsi l'articolo 242 della legge sull'istruzione pubblica (che riguarda i seminari).

« Noi, Signori, non vogliamo lo Stato indifeso, ma crediamo che in questa parte bisogna seguire la legge la quale è insegnata dalla natura stessa e proclamata dalle scienze fisiche e morali, cioè usare il minimo dei mezzi necessari per ottenere il massimo effetto.

« Noi crediamo che bisogna tenersi in questa materia nei limiti di ciò che strettamente è rigorosamente richiesto dalla difesa dei diritti dello Stato. Ma quanto a questi, Signori, state sicuri, che, partigiani della libertà come siamo, vigileremo sempre a mantenerla incolume, perchè crediamo che in ciò consista uno dei doveri precipui del Governo.

« Inoltre ho sentito in questi giorni parlare della legge promessa dall'articolo 18 della legge sulle guarentigie. È evidente che questa legge deve essere preparata e presentata. »

Tali, o Signori, furono le dichiarazioni fatte a nome dell'Amministrazione precedente in una solenne occasione avanti alla Camera. E questa allora approvò coi suoi voti un ordine del giorno

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1877

proposto da uno degli amici del Ministero, che era così concepito: « La Camera, *prendendo atto delle dichiarazioni del Ministero* intorno all'indirizzo della politica ecclesiastica, fidente che il Ministero applichi *con fermezza* a tutela dei diritti dello Stato le leggi che ne governano le relazioni colla Chiesa, e che presenterà la legge richiesta dall'articolo 18 della legge 13 maggio 1871, passa all'ordine del giorno ».

L'onor. Senatore Lampertico nella sua Relazione ha preso ad analizzare quest'ordine del giorno e dice: Quali obblighi con esso imponeva la Camera all'amministrazione?

Di presentare solamente la legge riservata dall'articolo 18 della legge sulle garanzie, e nessun'altra.

In tutto il resto non vi è che l'approvazione del sistema della politica precedente.

Io gli domando scusa: è perfettamente contrario il significato di quell'ordine del giorno.

Esso comincia dal *prendere atto delle dichiarazioni* che il Ministero aveva fatto, e le conforta con un eccitamento ad adoperare fermezza per la tutela de' diritti dello Stato.

Ora, quali dichiarazioni aveva fatto il Ministro Guardasigilli, quali aveva aggiunte il Presidente del Consiglio?

Entrambi avevano parlato non solo della necessità di reprimere con mezzi legittimi gli abusi di una parte del clero, ma anche la loro intenzione di provvedere alle lacune della legislazione, provocando dal Parlamento l'approvazione di quegli articoli del Codice penale, che nel momento in cui emanavasi quell'ordine del giorno già trovavansi innanzi al Senato, unico motivo per cui non potevasi invitare il Governo a farne una novella presentazione.

Sarebbe stato assurdo che l'ordine del giorno invitasse il Governo a presentare al Parlamento articoli di legge che già si trovavano davanti ad esso e sottoposti al suo esame.

E quegli articoli sono identicamente gli stessi sui quali oggi siete chiamati a deliberare.

Dunque, i doveri imposti dalla Camera all'amministrazione, col prendere atto delle dichiarazioni ministeriali, furono questi: di promuovere ed affrettare la emanazione delle leggi promesse, che, come si vede, erano due, cioè quella riservata dall'art. 18 della legge del 13 maggio 1871 e l'approvazione di questi articoli del Codice penale che si trovavano già sotto-

posti al giudizio del Parlamento: di correggere il sistema ambiguo e titubante seguito fino allora nella politica ecclesiastica, e poichè dichiarava il Ministero stesso che si arrendeva alle esigenze della opinione pubblica, che aveva già cominciato e continuerebbe a rinvigorire la sua azione nella legittima tutela de' suoi diritti verso la Chiesa, l'ordine del giorno della Camera lo confortava a seguir codesta condotta.

Nè il Senato vorrà dimenticare che anche dopo quell'epoca ebbero luogo parecchi discorsi de' capi del partito moderato nei convegni elettorali, la cui usanza in Italia è con lodevole successo propagata.

E gli stessi onorevoli Sella e Minghetti parlando ai loro elettori, l'uno quasi biasimava la fiacchezza fino a quel tempo usata nella politica ecclesiastica, entrambi promettevano di ispirare al Governo su tale materia un indirizzo sempre più energico e vigoroso per rispondere ai voti ed ai bisogni del paese.

Egli è, signori Senatori, in tali condizioni che venne a costituirsi la nuova amministrazione. Quale era il suo dovere? Fin dal primo giorno, nel programma che l'on. Presidente del Consiglio espose innanzi al Parlamento, e più tardi sviluppò a Stradella, egli annunziò di voler congiungere nella politica ecclesiastica queste due norme, che dovrebbero essere inseparabili: la fermezza e la giustizia; e fin d'allora egli prendeva impegno, per ciò che riguardava le leggi da presentarsi e da discutersi, che proporrebbe anzitutto al Parlamento l'approvazione delle medesime due Leggi, la cui necessità era stata riconosciuta dagli stessi nostri antecessori, cioè una Legge per la repressione degli abusi del clero, e la Legge assai più importante sull'amministrazione e distribuzione della proprietà ecclesiastica.

Il Senato vorrà anche permettermi di rammentare (perchè è quistione di data che ha la sua importanza) in qual epoca la Legge attuale sia stata presentata alla Camera dei Deputati, per rispondere a coloro i quali si fanno la strana illusione di credere che la presentazione di questa Legge abbia suscitato una alzata di scudi nel partito clericale, ed un maggiore eccitamento nelle ultime agitazioni che si sono manifestate in Italia e fuori.

Ricordiamo le date.

Questo progetto fu dei primi presentati al Parlamento tosto che la nuova amministrazione fu costituita. La data della sua presentazione alla Camera risale niente meno che al maggio 1876; è dunque già trascorso un anno! E giova rammentare che la presentazione di questo progetto e la sua approvazione dalla Commissione della Camera, durante la scorsa Sessione, furono accolte con silenzio ed indifferenza non solo dal Vaticano, ma da tutto il partito clericale europeo, il quale non si è risvegliato per muoverne protesta ed agitazione, se non negli ultimi mesi. Erano di già trascorsi quasi otto mesi, e nessun giornale del partito clericale se ne era occupato. Questa è la verità storica, questi sono i fatti. Continuò quel medesimo contegno silenzioso, che si era osservato per tutto il tempo in cui gli identici articoli si erano presentati al Senato, avevano formato oggetto della sua pubblica discussione, ed erano stati approvati e trasmessi, insieme al resto del Codice penale, alla Camera dei Deputati. Chi ha mai protestato? In quale occasione? Dove sono stati gli indirizzi, le sottoscrizioni, le circolari? Nulla di tutto ciò. Lo stesso accadde sino alla fine del 1876.

Intanto la Camera dei Deputati scioglievasi, e, nella copia di gravi ed urgenti leggi, che fu costretta in brevissimo tempo ad approvare, le era mancato il tempo e la possibilità di occuparsi di questo progetto.

Che fece il Ministero, e che doveva fare? Doveva anzitutto prendere consiglio dal risultato delle elezioni. E voi sapete, o Signori, quale fu il tema obbligato di tutti i manifesti elettorali di quanti candidati si presentavano, e, cosa singolare, non solo del partito progressista ed avanzato, ma anche dell'altro.

Tutti in ciò si accordavano che era tempo oramai di rinvigorire l'azione dello Stato nella politica ecclesiastica, che era tempo di finirla con quel sistema di fiacchezza il quale debilitava e quasi inviliva agli occhi del paese l'autorità della sovranità nazionale. Il risultato delle elezioni venne a confermare il Ministero nei principî della sua politica. E del discorso pronunziato dal Capo augusto dello Stato furono introdotte quelle memorabili parole, che pronunciate dal suo labbro vennero accolte con plauso universale, e che a Voi rammenterò:

« Le libertà concesse nel nostro Regno alla

Chiesa tanto largamente quanto in nessun altro Stato cattolico non possono essere applicate in modo che ne vengano offese le pubbliche libertà, e menomati i diritti della sovranità nazionale. Il mio Governo presenterà al vostro esame i provvedimenti necessari per dare efficacia alle riserve ed alle condizioni indicate nella stessa legge che sanciva le franchigie ecclesiastiche. »

Che risposero i due rami del Parlamento alla parola augusta?

La Camera dei Deputati rispose in questi termini:

« Le parole che Vostra Maestà ha pronunciate ci annunciano, e noi le aspettiamo con impazienza, le proposte di legge che avvalorino, con le necessarie riserve, le condizioni apposte alle libertà già sì largamente consentite alla Chiesa cattolica. »

Ed il Senato stesso mi sia permesso di rammentare in quali termini si espresse nel suo indirizzo. Declinò forse rispettosamente la discussione, e l'esame di queste speciali proposte di legge? No, prese anzi l'impegno di discuterle e di esaminarle, come suole, secondo la intrinseca loro giustizia.

Il Senato rispose:

« Il problema arduo delle relazioni dello Stato colla Chiesa, fu da noi risoluto col principio fecondo della libertà.

« Se peraltro le prerogative dello Stato non si credessero abbastanza tutelate, il Senato *esaminerà le leggi di complemento* che gli verranno proposte, non d'altro sollecito che di mantenere inviolato il principio della piena libertà di coscienza che è la pietra angolare del nostro diritto pubblico interno su questa materia. »

Dunque in quella solenne occasione il Senato non reputò prematura questa proposta di legge; nè meritevole di rimandarsi alla discussione dei Codici; ma prese l'impegno morale in faccia al Capo Augusto dello Stato di discutere ed esaminare proposte speciali di legge, le quali intendessero a quello scopo che era stato determinato chiaramente nel discorso della Corona. Certamente fece le sue riserve, ed alle medesime applaudo anch'io, in favore del principio sacrosanto della libertà di coscienza, nè per fermo io stesso chiederei, nè darei un voto che offendesse codesto principio. Se noi c'ingann-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1877

niamo: se nel nostro progetto di legge s'incontrasse alcuna disposizione che per avventura potesse ledere o compromettere questo inviolabile principio; ebbene, su questo terreno accettiamo la discussione. — Modifichiamo pure il progetto; introduciamo in esso quei correttivi i quali ci siano dimostrati necessari; se noi a questi ci rifiuteremo, voi avrete il diritto di rigettare il progetto di legge.

Ma, o Signori, si potrebbe comprendere, domando io, un semplice voto di aggiornamento e rinvio indefinito del progetto medesimo, come ve lo propone alla maggioranza di un sol voto il vostro Ufficio Centrale? È ciò in contraddizione alla solenne promessa da voi fatta alla nazione ed al Principe nella risposta al discorso della corona?

Noi, dunque, abbiám presentato questo ben modesto progetto di legge; abbiamo consacrato i nostri studi ad apparecchiare l'altra proposta di legge assai più ardua ed importante intorno al regolamento della proprietà ecclesiastica, ed abbiamo dichiarato che appena la Camera elettiva, aggravata di urgenti lavori, si sarebbe trovata in grado di occuparsene, ci affrettremo a presentarla.

Ecco a che si è ridotto finora nelle materie ecclesiastiche il nostro programma legislativo; niun'altra innovazione fu per un anno intero sottoposta all'esame del Parlamento. Può dirsi che ci siamo resi promotori ed esecutori di riforme che gli stessi precedenti Ministri avevano riconosciuto necessarie ed indispensabili, richieste dai bisogni e dai voti della nazione: le riforme stesse che la Camera dei Deputati aveva confortato il Governo ad attuare col suo ordine del giorno, del quale vi ho testè dato lettura.

Signori, si poteva fare di meno? Siete obbligati a rispondere che fino ad ora non abbiamo tentato nè proposto nulla di nuovo, nulla di originale, ci siamo tenuti nei limiti più moderati, più riservati, più angusti che fosse possibile.

Ma forse, se questo programma^s legislativo dell'attuale Amministrazione è evidentemente irreprensibile, vi sarà da biasimare il suo programma amministrativo intorno alla politica ecclesiastica?

Io non lo credo, o Signori, e mi è assai facile giustificarlo.

Noi abbiamo seguito esattamente la via trac-

ciata dalle deliberazioni del Parlamento e dal voto nazionale significato dal risultato delle ultime elezioni generali; la nostra politica ecclesiastica si riassume in queste due parole: « politica di legalità, politica di sincerità e fermezza. »

Abbiamo voluto, ed era nostro dovere, tenere alta l'autorità delle leggi e delle istituzioni dello Stato; vegliare alla loro custodia, difenderle da ogni palese od occulto attentato, senza persecuzioni, ma senza alimentare con una condotta del Governo oscillante e suscettiva di varia interpretazione, le lusinghe, fossero anche erronee, di segrete tolleranze e favori. Senza debolezza, senza transazioni o espedienti, soprattutto senza mai compromettere il prestigio e la dignità della nazionale sovranità.

Ma noi, o Signori, abbiamo scritto sulla nostra bandiera questa divisa: « Giustizia imparziale per tutti, e prima ancora per gli avversari dei presenti ordini politici d'Italia. » Questo reputammo il miglior mezzo per convertirli ed aprir loro gli occhi, quando per avventura fossero di buona fede nell'errore.

Per quanto riguarda il sistema degli *Exequatur* e dei *placet*, noi non potevamo approvare il sistema adottato dalle amministrazioni precedenti. Infatti la legge riserbava unicamente al Re la collazione dei vescovati di regio patronato, e l'articolo 16 della legge sulle guarentigie ne faceva anch'esso espressa riserva dichiarando che, rispetto ai medesimi, nulla con quella legge era innovato al sistema anteriore.

Or bene, noi trovammo che per mezzo di transazioni e di espedienti si tollerava dalle precedenti amministrazioni che anche i vescovati di Regio patronato fossero occupati senza il concorso del Re nella nomina.

Noi a tale riguardo abbiamo adottato un temperamento, abbiamo voluto separare il passato dall'avvenire. Quanto a quei vescovi i quali già si trovano in possesso (quantunque illegale) delle loro diocesi, vi esercitavano il loro ministero e già erano in mezzo ai fedeli; benchè saremmo stati nel diritto di espellerli, pure, usando della più grande moderazione, non l'abbiamo voluto, temendo di arrecare un troppo grave perturbamento. Allorchè si trattava di vescovi di lodevole condotta, e che avevano saputo conquistarsi l'amore delle

popolazioni in mezzo alle quali erano stati destinati, noi ci siamo contentati finora in parecchi casi che i medesimi facessero ossequio alle leggi ed all'autorità dello Stato, e non ostante la nomina ottenuta dal Pontefice presentassero la domanda di una nuova nomina direttamente al Re, e sul voto concorde del Consiglio di Stato, Sua Maestà rinnovò la nomina in virtù del suo diritto di Regio patronato, mantenendo così alta ed incolume la prerogativa della Corona e la dignità nazionale. Provvidi bensì acciò l'abuso non si rinnovasse nell'avvenire. Ed infatti essendo stati nell'ultimo Concistoro nominati dal Pontefice alcuni vescovi le cui sedi sono di Regio patronato, non solo ho impedito che assumessero in quelle diocesi le loro funzioni, ma ricorrendo ai mezzi legali con cui i patroni d'ogni specie tutelano i propri diritti, si è chiesto ai tribunali l'annullamento di provviste avvenute in pregiudizio dei dritti della Corona ed in aperta opposizione al testo della stessa legge delle guarentigie.

Passando ora agli altri vescovadi che non sono di Regio patronato, quantunque il decreto del 1863 imponga ai vescovi di presentare direttamente al Governo la domanda dell'*exequatur* accompagnata dalla Bolla originale di loro nomina; pure un gran numero di essi fino ad ora vi si erano ricusati, ovvero erano ricorsi a sotterfugi per eludere la legge, facendo richiedere l'*exequatur* dai Capitoli o dai Municipi. A fronte della legge delle guarentigie che ha abolito il vincolo dell'*exequatur* generalmente in tutte le altre materie ecclesiastiche fuorchè nella beneficiaria, come ha corrisposto la Curia papale a questa larghezza e generosità del Parlamento italiano? Facendo insorgere i vescovi contro l'autorità delle leggi e delle nostre istituzioni!

Ma noi non ammettemmo transazioni, nè espedienti, non tollerammo che le domande ci venissero presentate da altri che dai Vescovi, nè che supplisse il Capitolo o il Municipio al loro ribelle ed orgoglioso rifiuto; abbiamo ordinato che la Legge fosse scrupolosamente eseguita, e furono sistematicamente respinte tutte le domande ad essa non conformi.

Di più abbiamo trovato invalso un altro non men grave abuso. Nelle diocesi governate da Vescovi privi di *exequatur* e di civile ricono-

scimento, tutti quelli che dal Vescovo medesimo erano investiti di canonicati, parrocchie ed altri beneficî minori, presentavano le bolle al Procuratore Generale ed ottenevano il *placet* che è una specie di *exequatur* richiesto per questi beneficî minori. Ora, se è vera l'antica regola che niuno può trasmettere ad altri un diritto che non ha, come mai un Vescovo, che non era tale agli occhi del Governo civile, poteva esercitare giurisdizione e conferire ad altri beneficî anche con civile efficacia?

Desidero tuttavia, o Signori, di scusare il mio predecessore; egli si diceva confortato in codesto sistema dal parere di un Corpo consultivo interrogato in proposito.

Ma fin da che si costituì la nostra amministrazione, mi credei nel dovere di dichiarare esplicitamente con una circolare che un Vescovo non riconosciuto dallo Stato non potesse conseguire il *placet* alle sue Bolle colle quali conferisse beneficî minori.

Molti, o Signori, in questi ultimi tempi in Italia hanno manifestato qualche meraviglia del mutato consiglio della Curia pontificia, la quale ha finito per permettere ai Vescovi di cedere e sottomettersi alle Leggi dello Stato chiedendo regolarmente l'*exequatur*, e ne hanno indagato il motivo.

Non vi era bisogno di andarlo a cercare: fu logica conseguenza del sistema adottato e con mano ferma applicato dal Governo. Finchè tutto il clero minore era provveduto dei propri beneficî, non vi era che un sol uomo il quale facesse con nessun sacrificio la figura del martire, era il Vescovo alla sua volta sovvenuto da una larga pensione dal Vaticano e dalla ricca fonte dell'obolo di S. Pietro. Ma dal giorno in cui gli investiti del clero inferiore si sono trovati nell'impossibilità di conseguire le loro prebende, perchè il Vescovo non era civilmente riconosciuto, naturalmente insorsero e fecero ressa intorno ai loro capi, facendo loro comprendere che un tale stato di cose non poteva a lungo durare, che era impossibile ai Vescovi persistere nella loro sistematica resistenza, in quella specie d'insurrezione morale contro le Leggi dello Stato. Che ne derivò, Signori? I Vescovi ebbero licenza di domandare l'*exequatur*, e mi scusi l'onorevole Mauri, egli diceva alcuni giorni sono che erano ventisette i Vescovi che avevano chiesto l'*exequatur*. No;

rettificherò la cifra. Sono finora non meno di ottantuno i Vescovi che hanno chiesto l'*exequatur*. Egli inoltre suppose non esservene che alcuno delle sedi di Sicilia: anche in questo è in errore; dalla Sicilia vennero altresì non poche domande, cominciando dall'Arcivescovo di Palermo. Il Ministero ha fatto istruire con piena imparzialità sopra tutte queste domande; e fino ad oggi oltre a trenta di questi Vescovi hanno ottenuto l'*exequatur* e l'investimento delle loro temporalità.

Nè tacerò, Signori, che io mi trovo, con tutta quella parte dell'episcopato che ha fatto ossequio alle Leggi, in buone e regolari relazioni, perchè i Vescovi trovano costantemente giustizia pronta, imparziale ed anche benevola, nel Ministro dei culti, come tutti coloro che si rivolgono all'autorità protettrice dello Stato. Non vi è un solo tra essi, ne sono sicuro, che possa alzare la voce e muover lamento di aver invano invocato il presidio delle Leggi.

Abbiamo noi forse, o Signori, perseguitato la stampa clericale? Oibò! Ho sotto gli occhi alcune cifre eloquenti. Quanti sequestri a questa stampa intemperante e faziosa ebbero luogo nei varî anni a noi vicini? Nel 1874 furono non meno di 78. Nel 1875 furono 42. Quanti ne ebbero luogo nel 1876, compreso il 1° trimestre passato sotto la precedente Amministrazione? Non furono che 21. Del corrente anno 1877 è trascorso un trimestre, ed è stato il periodo della commozione più viva di questa stampa che si agita inquieta e che ha oltrepassato tutti i limiti; eppure in tutto questo trimestre non ebbero luogo che soli 3 sequestri. Dunque nessuno ha il diritto di rimproverarci di una politica irritante, aggressiva, o di persecuzione nelle materie ecclesiastiche.

Per quanto infine riguarda la persona augusta del Pontefice, nostro primo pensiero, dal giorno in cui la nuova Amministrazione si è costituita, è stato quello di vegliare acciò gli potesse venire assicurata massima libertà e piena indipendenza nell'esercizio dell'alto suo ministero spirituale: ed il Senato forse rammenterà che spontaneo, non richiesto, tolsi occasione nell'altro ramo del Parlamento per fare una solenne dichiarazione circa le intenzioni del Ministero di rispettare, mantenere, ed eseguire lealmente e pienamente la Legge del 13 maggio 1871 sulle garanzie pontificie.

Questa Legge, o Signori, siamo tutti d'accordo, non ha carattere internazionale, è una Legge d'ordine interno dello Stato Italiano.

Rammenterete che allorquando essa venne discussa, erasi proposto d'introdurvi un articolo inteso a vietare a qualsiasi Amministrazione di far divenire materia di convenzione internazionale qualunque disposizione di quella Legge. Il Parlamento reputò superfluo un simile divieto; tale fu l'accordo unanime di tutti gli uomini più autorevoli e delle varie parti politiche del Parlamento.

Tuttavia agli occhi nostri benchè quella non sia una Legge che impegni vincoli internazionali, è divenuta una delle Leggi fondamentali ed organiche del nostro paese, la sua osservanza non ha bisogno di essere raccomandata a trattati o ad ingerenze straniere, che noi gelosi della dignità nazionale sentiremmo il dovere di respingere energicamente. Essa è raccomandata a garanzie ancor più sacre ed efficaci; è raccomandata alla fede liberale dell'Italia nuova e del suo Governo; è raccomandata alla lealtà ed all'onore della Nazione Italiana.

Ma, Signori, nessuno porrà in dubbio che da un altro canto l'Italia ha bisogno che coloro i quali hanno il carico e la responsabilità di reggerne il Governo non perdano mai di vista che il pontefice, sovrano delle coscienze cattoliche, non deve che esercitare un ministero puramente spirituale, scevro da postume ambizioni di riconquista di un Regno terreno; che non si atteggi a pretendere di cingere di nuovo una corona, non contento della tiara; che non renda quella Legge del 13 maggio 1871 inconciliabile con l'assoluta indipendenza della volontà e della sovranità nazionale negli ordini civili e politici, e con la pace e sicurezza dell'Italia.

Guidati da questi sentimenti in tutte le occasioni, ci siamo tenuti a debito di usare i maggiori riguardi alla persona del Pontefice ed a tutto ciò che potesse direttamente o indirettamente alla medesima riferirsi; lo abbiamo fatto talvolta resistendo ai desiderî di una parte del paese e dell'opinione politica del Parlamento.

Stuoli di pellegrini a migliaia sono venuti nelle mura di Roma, e da ogni angolo del mondo; e molte volte ci vennero non per com-

piere un atto religioso, ma coll'intenzione manifesta di fare una dimostrazione politica ostile all'Italia.

E non di rado presentarono al Pontefice indirizzi offensivi e provocanti contro il Governo italiano. E ciò nondimeno voi sapete come da noi sono stati accolti. Hanno trovato piena sicurezza, noi abbiamo protette le loro persone, aggiungerò che talvolta hanno dovuto finanche dal Governo ottenere ricetto ed essere sovvenuti in bisogni individuali.

Questa moderazione non si è smentita in una recente occasione, quando fu pronunziata una allocuzione, la quale commosse dolorosamente tutti gli amici d'Italia e della libertà, ed in cui si pretese porre apertamente agli occhi del mondo il doloroso dilemma che il Pontefice non possa mai essere se non nuovamente il sovrano temporale di Roma, od un prigioniero!

Io credo che non si potesse andare più oltre di un tale eccesso. Voi sapete quale sia stato il contegno del Ministero all'apparire di quell'allocuzione. Esso è stato variamente giudicato, ma noi siamo soddisfatti dell'approvazione che ha riportato dagli uomini di Stato e dagli organi della stampa più seria ed autorevole di Europa, e da coloro che meglio comprendono le condizioni politiche d'Italia e la vera dignità di un Governo. Non avevamo davanti a noi che un'alternativa. Potevamo impedire la riproduzione per le stampe di quell'allocuzione pontificia con due inconvenienti; di coprire tutta Italia di un'immensa rete di processi di stampa, il che repugnava coi principî liberali della nostra amministrazione: ed inoltre di dar diritto ai nemici d'Italia di sostenere che se la persona del Pontefice non è prigioniera in Vaticano, vi fosse però prigioniera la sua parola, perchè al suo limitare vi ha un Governo che sequestra ed impedisce che le sue allocuzioni possano pervenire ai più remoti confini del mondo cattolico.

Noi abbiamo voluto evitare la possibilità di accuse simiglianti, ed abbiamo lasciata libera la stampa e la circolazione di quel documento. Il Ministero dichiarò di farlo perchè forte della sua fede all'unità ed alla libertà della patria, e della sua vigilanza contro le macchinazioni del partito clericale, reputava quella una pro-

pizia occasione per dare al mondo una solenne prova della coscienza che aveva il Governo italiano della propria forza e dignità, e de' suoi sentimenti d'illimitata fiducia nel paese, lasciandolo liberamente pervenire sotto gli occhi del popolo italiano, ed abbandonandone l'apprezzamento al suo buon senso.

Così diportandoci, le istruzioni della nostra circolare del 17 marzo sono ben lontane dall'aver violata la legge. Io nulla imposi agli agenti del Pubblico Ministero. Richiesto da essi, come accade sovente in importanti occasioni, io mi rimisi alla loro discrezione e temperanza; essi eran liberi quanto all'esercizio dell'azione penale. Ma trattandosi di reati di apprezzamento, ne'quali secondo il criterio individuale di chi legge può ravvisarsi, oppur no, materia punibile, il Governo, invitato a dare le sue istruzioni e consigli, dichiarò che avrebbe consigliato di non procedere fuorchè contro coloro i quali, aggiungendo alle maledizioni che dal Vaticano si scagliavano all'Italia ed al suo Governo, ed alla provocazione d'ingerenze straniere, anche i loro malefici e criminosi commenti, incorressero manifestamente nelle sanzioni penali.

Tale è stata, o Signori, la nostra condotta in sì grave circostanza; e sono dolente che l'onorevole Relatore del vostro Ufficio Centrale abbia preso occasione anche da ciò per lanciare un biasimo contro la nostra amministrazione, argomentando che le leggi esistenti bastino e sieno di troppo, dappoichè neppure si erano lasciate eseguire nella pubblicazione dell'allocuzione pontificia, laonde si potesse considerare la nuova proposta di legge come del tutto superflua, non richiesta da verun bisogno del paese.

No, onorevole Lampertico. Quando l'esempio del linguaggio di persona irresponsabile può servire di pericoloso eccitamento ad una parte del clero e dell'episcopato, allora sorge ancora più che non lo fosse precedentemente il bisogno di armare il paese dei mezzi di difesa. Chi non vede questa necessità ha la lente della passione sugli occhi; ed io mi conforto del biasimo dell'onorevole Lampertico quando in una lettera che in uno di questi ultimi giorni mi indirizzava uno dei più grandi uomini di Stato dell'Inghilterra, il Gladstone, ebbi a leggere queste parole:

« È impossibile che in Italia si trovino uomini di Stato, che non comprendano l'assurdità di estendere a tutto l'episcopato ed al clero un sistema di riguardi e di tolleranza, che altissime considerazioni politiche possono consigliare verso una persona sola, la persona del Pontefice (*Bene*). »

Conchiudendo, o Signori, la nostra politica ecclesiastica, mi sia permesso affermarlo, è stata perfettamente corretta, condotta con fermezza senza persecuzioni, con moderazione senza debolezza, senza lasciar conculcare l'autorità delle leggi.

Dunque non siamo noi che abbiamo provocato questa recente levata di scudi del partito clericale. Non col nostro programma legislativo, che come avete veduto finora fu assai modesto e non si discostava dalle orme de' nostri predecessori. Non col programma amministrativo del quale vi ho delineato i tratti principali.

A dire il vero, le sottoscrizioni, gli indirizzi, le proteste, questo agitarsi straordinario, il linguaggio provocante ed eccessivo della stampa clericale quando inferirono? Negli ultimi tre mesi; ma quale è la data in cui la maggioranza dell'Ufficio Centrale adottò le sue conclusioni contrarie alla nostra proposta di legge, del che si menò grande baldoria? A poca distanza dal 3 febbraio. Sono presso a poco tre mesi. E non si comprende, o Signori, che quando il partito clericale ostile all'Italia ha potuto accorgersi, che non potendo fare assegnamento sulla persona augusta del Re, il quale aveva già dovuto autorizzare il suo Ministero a presentare al Parlamento l'attuale disegno di legge, nè fare assegnamento sulla Camera dei Deputati che già lo aveva approvato, benchè ivi tra gli oppositori molti fossero che trovavano le nostre proposte troppo blande ed insufficienti, potesse però farsi violenza sugli scrupoli e titubanze che si manifestavano nel seno di questo alto Consesso, abbia raddoppiato di temerità e di operose ed incessanti manifestazioni nella speranza di usar pressione sul Senato, dimenticando quali sieno le tradizioni ed i principî che lo ispirano, e che, ne son certo, non potranno mai rimaner smentiti? Ecco il segreto delle accresciute ultime agitazioni esterne ed interne, che in questi

ultimi giorni si sono rese minacciose ed intollerabili.

Al postutto voi domanderete: Perchè il Ministero non aderisce ad aspettare che venga in discussione il Codice Penale? La mozione dilatoria e sospensiva della maggioranza dell'Ufficio Centrale perchè non si è accettata evitando un dissenso fra le due Assemblee legislative?

Quanto a quest'ultimo timore, o Signori, si avverta che il disaccordo esisterebbe non meno grave nel fatto solo che una legge, riconosciuta opportuna, necessaria e giusta dalla Camera dei Deputati, tale non fosse riguardata dal Senato e fosse rimandata a tempo indefinito.

Ma siate giusti, ed esaminate freddamente se il Ministero poteva in alcuna guisa acconciarsi alla proposta sospensiva.

Primamente io non so comprendere, e protesto che non ho potuto assolutamente rimanere persuaso di una sola delle ragioni addotte nella elaborata Relazione della maggioranza dell'Ufficio Centrale, quale differenza possa passare tra l'approvazione di queste disposizioni legislative come il capitolo di un Codice Penale, ovvero sotto forma di legge speciale.

Voi non ignorate che non è questa la sola parte del progetto del Codice penale che si è presentata al Parlamento per esserne separatamente approvata; come già dissi, ve ne ha anche qualche altra.

È inammissibile perciò ogni interpretazione di diffidenza, d'odiosità contro il clero che si è preteso immaginare.

D'altronde, se si trattasse di disposizioni le quali per avventura incontrassero obiezioni secondarie nell'ordine della semplice convenienza, potrebbero le medesime a miglior tempo essere esaminate, rivedute e quindi congiunte al resto di un Codice.

Ma se non tutto quello che l'onorevole Cadorna ha obiettato intorno a questo progetto di legge, ma anche solo una menoma parte ne avesse sussistenza; se queste disposizioni fossero intrinsecamente ingiuste, incompatibili coi principî morali e liberali e col diritto pubblico del paese; io domanderei: è serio che io debba aderire a far rimandare somiglianti articoli di legge al Codice Penale? Il solo risultamento logico, che può comprendersi

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1877

dopo tanti giorni di discussione in Senato, non potrebbe essere che quello del rigetto. Passate alla discussione degli articoli, tentate di emendarli e migliorarli; se non vi riuscirete, rigettateli. Ogni uomo di sano criterio così farebbe; un voto diverso apparirebbe poco conveniente al decoro ed all'alta dignità di questo eminentissimo Consesso.

Una seconda osservazione. Si può con certezza presagire vicina l'approvazione del nuovo Codice Penale? Se ciò fosse, allora una differenza di tempo si ridurrebbe ad un lieve indugio ed il Governo vi si potrebbe rassegnare. Mi permetta il Senato che in questa parte rivendichi a me stesso, per la personale esperienza, che ho comune con tanti degli illustri membri di questo eminentissimo Consesso, il diritto di giudicare della probabilità che questo Codice Penale, beneficio da tanti anni reclamato dall'Italia, possa essere una conquista vicina o lontana.

Basta per sé un fatto solo: egli è fin dal 1862 che questo voto in Italia si è vivamente manifestato, e nel 1866 si fu sul punto di conseguire siffatto beneficio allorchè ebbi l'onore, usando della iniziativa parlamentare, di proporre alla Camera dei Deputati l'abolizione della pena capitale e la introduzione dell'unico Codice Penale del 1859 anche in Toscana come in tutto il Regno.

Voi rammentate che la Camera dei Deputati a grande maggioranza votò l'abolizione della pena di morte, ed estese quell'unico Codice penale a tutta Italia. Ma questo alto Consesso, mosso da scrupoli che in quistione così ardua ed importante sono sempre rispettabili, credè altrimenti, e pronunciò un voto contrario; e da quel momento parve divenuto impossibile che questo beneficio dell'unità del Codice Penale in Italia si conseguisse.

Si fece luogo a molti studi con l'opera di dotte Commissioni; molti progetti si succedettero. Nel 1875 pareva nuovamente vicino il momento in cui l'Italia dovesse raggiungere codesta meta.

Il Senato discusse con grande pazienza e sapienza, articolo per articolo, l'intero progetto di un nuovo Codice Penale, col concorso operoso ed incessante del mio benemerito predecessore, lo approvò interamente e lo trasmise all'altro ramo del Parlamento.

Voi sapete quello che avvenne; nella Camera elettiva primamente questo progetto rimase per sette od otto mesi nello stato di studio presso una Commissione parlamentare; quando poi la Commissione lo ebbe esaminato, cominciò col trovarsi unanime, salva l'astensione d'un sol membro, nel voto dell'abolizione della pena di morte; era già troppo per far dileguare ogni speranza di accordo.

Venuta la nuova amministrazione, non poteva essere forzata ad accettare un Codice che essa non aveva preparato. Fu riveduto da una numerosa e dotta Commissione, per attestare la mia diffidenza verso me stesso ed i miei sentimenti di ossequio al Senato: ed essa si dichiarò pure all'unanimità favorevole all'abolizione della pena di morte; quindi fu presentato alla Camera; questa si sciolse senza aver avuto tempo di esaminarlo.

Ed ora, dopo nuovi studi e modificazioni, trovasi da me presentato alla nuova legislatura il solo Primo Libro, udiste, il solo Primo Libro del Codice medesimo.

Nominata una nuova Commissione parlamentare di 15 membri, questa del pari si è trovata unanime nel voto dell'abolizione della pena di morte. Nuovo disinganno per coloro che reputano facile l'accordo tra le due Assemblee, e l'adozione del nuovo Codice.

Nel rimanente scorcio della presente sessione, anche il solo primo libro si potrà esso sicuramente discutere ed approvare? Io lo desidero, e dal mio canto farò tutti i miei sforzi perchè ciò avvenga presso la Camera dei Deputati, e sarei lietissimo di poterlo sottoporre all'assennata vostra discussione; ma vi ha forse alcuno che si lusinghi che anche il Senato possa approvarlo nel breve tempo che rimane di questa sessione? D'altronde i tanti e così sapienti magistrati di che questo Consesso si onora, vorranno adottare il primo libro del Codice penale in qualunque forma esso venga approvato dalla Camera dei Deputati, senza trovarvi un solo desiderio da esprimere, una sola correzione od emendamento da introdurre, donde sorgerebbe la necessità di un secondo rinvio alla Camera dei Deputati?

Ma non basta. — Chi di voi, o Signori, può farsi garante che la maggioranza del Senato finirà per trovarsi consenziente colla Camera

dei Deputati nella quistione fondamentale dell'abolizione della pena di morte? E se questo non accadrà, non sarà detto addio a tutte le speranze di un Codice Penale unico, che in tal caso disgraziatamente in Italia vedrebbero forse soltanto i figli nostri?

Ed infine, quand'anche quest'accordo fortunato si stabilisse, non rimarrebbe sempre la lunga e faticosa discussione del Libro Secondo?

Dunque, o Signori, siate imparziali. — Il rimandare questi articoli alla approvazione del Codice Penale significa rimandarli ad un'epoca così incerta ed indefinita, che nessuno potrebbe indicarla, ed anzi ad un'epoca che potrebbe ancora per moltissimi anni essere aspettata, laddove il dissentimento delle due Assemblee cadesse sull'accennata questione fondamentale.

Un'ultima considerazione ancora, e più non insisterò su questo punto.

Io comprenderei la proposta che vi si fa di rinviare questa disposizione di legge al Codice Penale, se l'Italia oggi non avesse in vigore alcun Codice Penale.

Così nell'Emilia questi articoli furono pubblicati nel 1860 mentre non vi era alcun Codice penale, ma sussisteva ancora il vecchio Regolamento Gregoriano. Invece, o Signori, noi abbiamo in vigore il nostro Codice Penale del 1859 in tutta Italia, meno nella Toscana che ha il suo proprio. Questo Codice Penale nel libro secondo, sotto il capo che porta per titolo « *Della ribellione, della disobbedienza e della resistenza agli atti della pubblica autorità* » ha la sezione sesta in cui si contengono gli articoli 268, 269 e 270 con questa precisa ed identica epigrafe: « *Degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni* ». Di che si tratta dunque? Codesti articoli sono stati alterati con la legge del 5 giugno 1871, ed in questo avviso, deplorando un tal fatto, consentiva anche l'Amministrazione precedente, e con essa consentiva l'egregio vostro Relatore del 1875 sul Codice penale, ed altresì l'intera vostra Commissione e l'on. magistrato (Senatore EULA) che intervenne come Regio commissario. Tutti convennero che quegli articoli erano stati improvvidamente alterati. Oggi perciò non si tratta che di meglio compilare e ristabilire gli articoli 268, 269 e 270 nel vigente Codice Penale. Non si vogliono ristabilire nei termini in cui erano

prima formulati? Io non difendo l'antica loro locuzione, ma ristabiliamo la sostanza delle loro disposizioni, correggendo la legge speciale del 5 giugno 1871 con una legge parimenti speciale, che è questa che oggi vien sottoposta alla vostra deliberazione.

Ma quale sarà l'effetto della approvazione di questa legge? Che avrete collocato codeste disposizioni nel vigente Codice Penale, che esiste ed è in pieno vigore, invece di aspettare l'evento del futuro ed incerto Codice Penale italiano. E nel Codice attuale del 1859 i tre articoli che oggi vi si contengono sui reati dei ministri dei culti ne rimarranno implicitamente abrogati in forza delle disposizioni preliminari premesse al Codice Civile circa all'abrogazione delle leggi, che quante volte cioè sopra una materia si pubblici una legge nuova che la regoli intera, la legge anteriore sulla materia stessa s'intende abrogata e divenuta senza effetto.

Dunque voi non farete che togliere dal Codice vigente alcuni dei suoi articoli oggi esistenti e surrogare ad essi gli altri articoli che ora state esaminando.

Ed allora non si riducono ad una vera vanità le tante obiezioni dell'onorevole Lampertico? In un Codice Penale, egli dice, trovansi contemplate ben altre materie; vi si tratta degli abusi dei magistrati, dei pubblici funzionari, degli avvocati, e di altre speciali classi di cittadini.

Ebbene, onorevole Lampertico, forse non esistono nel vigente Codice Penale le disposizioni repressive riguardanti tutte queste materie? Dunque se la coesistenza di queste altre disposizioni abbia a considerarsi come un temperamento ed un correttivo degli articoli che ora si tratta di approvare, questo temperamento e questo correttivo non mancano anche nel vigente Codice Penale.

Egli aggiunge che in un Codice penale son determinati i casi di applicazione delle circostanze attenuanti e veggonsi altre disposizioni generali; ebbene, tali disposizioni già si trovano del pari nel Codice in vigore.

Pertanto non appaiono in verun modo accettabili i motivi pei quali oggi si vorrebbe rimandare la discussione e la adozione dei singoli articoli di questo progetto ad un tempo

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1877

remoto, incerto, indefinibile, anzichè provvedere ora come giustizia esige, e pronunciando ciascuno dei membri di quest'assemblea sull'attuale progetto di legge liberamente secondo i propri convincimenti.

Prego il signor Presidente a volermi accordare qualche minuto di riposo.

PRESIDENTE. Il signor Ministro Guardasigilli ha facoltà di riposare.

(La seduta è sospesa per dieci minuti)

PRESIDENTE. Si riprende la discussione.

L'onor. Ministro Guardasigilli ha facoltà di continuare il suo discorso.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Signori Senatori! Dimostrata la *genesì* del presente disegno di legge, e sopra tutto del suo primo articolo; giustificato il Ministero per aver presentato queste disposizioni all'approvazione del Parlamento sotto forma di legge separata e distinta dal resto del progetto del Codice Penale; ora dobbiamo passare ad esaminarne la *intrinseca giustizia*, imperocchè siam certamente di accordo che leggi ingiuste non debbano nè ora nè in appresso meritare l'approvazione della Camera elettiva e del Senato italiano.

In questa discussione noi separeremo l'estimazione della *sostanza* delle disposizioni dell'art. 1 dalle censure riguardanti la sua *forma* cioè le *espressioni* in esso adoperate.

Per ora io comincio dallo esaminarne il concetto sostanziale e spero giustificarlo completamente.

Anche i ragionamenti avversarî riassunti nell'ultima orazione dell'on. Senatore Cadorna hanno impugnato il contenuto di questo articolo per la sua *SOSTANZA* e nella sua *FORMA*.

Per la *sostanza*, sostenendo essere il medesimo inconciliabile coi principî di libertà *comune* e coi principî di libertà *religiosa* professati nell'odierno diritto pubblico dello Stato.

Quanto alla *forma*, egli la trova vaga, difettosa, riprovata dalla scienza regolatrice della penalità, ed ha compianto la sorte dei giudici e giurati che fossero posti nella dura necessità di applicarla.

Tali sono in complesso le censure, e non credo di averne attenuato il valore.

Vediamo anzitutto se possa sostenersi l'obiezione, colla quale si pretende rappresentare inconciliabile la disposizione di questo articolo coi principî della libertà costituzionale italiana.

L'onor. Senatore Cadorna ha creduto di addurvene tre dimostrazioni, benchè la terza egli abbia introdotta in quella che chiama parte politica del suo discorso.

Egli crede primamente che questa legge non possa chiamarsi soltanto speciale, ma legge veramente di sua natura *eccezionale*, perchè nega ad una sola classe di cittadini una libertà garantita a tutti gli altri.

In secondo luogo egli reputa codeste disposizioni di carattere *eccezionale* ed aberranti dai principî, perchè nefatti da punirsi non si richieda l'*estremo della pubblicità*.

In terzo ed ultimo luogo egli crede che questa disposizione mal si concili con concetti di libertà larga, generosa, inoffensiva che abbiamo ereditato dalla nostra pacifica rivoluzione e che ne è la gloriosa caratteristica.

Quanto al primo argomento, non credo dovermi trattenere su di esso che per un sol momento, perchè ieri ebbi già a dirne abbastanza per rispondervi anticipatamente.

Invero mi basta di opporre alla teorica attuale del Senatore Cadorna la teorica del deputato Cadorna del 1854.

Giudichi ognuno del confronto delle due teorie, se una non sia la confutazione dell'altra. Allora egli diceva che non è una legge di eccezione quella la quale imponga dei doveri speciali, o divieti speciali che ad essi corrispondano, ad una sola classe di cittadini, e lo diceva appunto dei ministri del culto, imperocchè egli riconosceva che anche essi nelle relazioni della vita comune e privata godono ed hanno diritto di godere tutte le libertà di cui parimenti godono tutti gli altri cittadini. Quando però esercitano il loro alto apostolato, quando indossano la divisa sacerdotale, e parlano alle moltitudini non la parola dell'uomo, ma la parola di Dio, in quei momenti, per la straordinaria autorità che essi possono esercitare e per la spinta peculiare che può indurli a servirsi di mezzi spirituali e religiosi onde raggiungere lo scopo politico di offendere le leggi e le istituzioni dello Stato; la legge pe-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1877

nale, che reprima tali atti, non è una legge di eccezione. È l'applicazione de' principî del diritto comune, perchè simiglianti attentati nel resto dei cittadini non possono nè concepirsi nè conseguentemente punirsi.

Invece lo stesso Senatore Cadorna oggidì sostiene essere questa una legge di eccezione, e perciò ripugnante ed incompatibile coi sani principî della libertà costituzionale, perchè proibisce ad una parte sola dei cittadini ciò che è lasciato libero a tutti gli altri. E conclude, facendo eco alla proposizione anteriormente sostenuta dal Senatore Linati, esser le leggi eccezionali ingiuste ed immorali, perchè proibiscono ad una parte di cittadini ciò che agli altri è permesso.

Io nulla aggiungerò alle solide ragioni che il Deputato Cadorna opponeva a queste argomentazioni nel 1854. Preferisco di accettare la sua teorica e di contrapporla a' miei odierni avversari per la difesa dell'articolo 1° di questo progetto in tutto ciò che si riferisca alla prima delle accennate tre obiezioni.

L'on. Senatore Cadorna maggiormente s'intrattiene sopra un altro argomento. Egli dice: Esaminate attentamente il tenore dell'articolo 1°. In esso non si richiede espressamente la condizione della *pubblicità* come quella che debba accompagnare l'abuso punibile de' ministri de' culti. Ed afferma che con ciò si sarebbe macchiata la nostra legislazione introducendovi una legge di eccezione, perchè contraria ad un principio di diritto penale che egli venne in questi precisi termini formolando: Che senza l'elemento della *pubblicità* non possono esistere reati consistenti in parole, scritti, discorsi, quando sono scevri di violenza o di frode, ma debbano i cittadini rimanere affatto liberi ed impuniti.

Senatore CADORNA C. Privati.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Siamo d'accordo che si disputa dell'elemento della *pubblicità*.

Diceva in sostanza l'onorevole Cadorna che quando si tolga la condizione della *pubblicità*, sia principio di diritto criminale che tutti gli scritti, tutti i discorsi, tutte le parole non possano incriminarsi, ove non contengano violenza o frode, e che debbano rimanere neces-

sariamente nel campo della libertà lecita, inaccessibile ai divieti ed alla repressione dello Stato, inaccessibile alle sanzioni penali.

Egli confortava tale principio con parecchi esempi. Esaminava l'articolo 468 del Codice penale, dove si parla della provocazione a commettere reati; e faceva notare che nel medesimo si richiede come condizione necessaria che i discorsi siansi tenuti in adunanze o luoghi *pubblici*, o gli scritti siano stati affissi, sparsi o distribuiti *al pubblico*. Quindi rammentava il tenore dell'articolo 471 che poco appresso gli succede, in cui è scritto: « Ogni altro *pubblico* discorso, come pure ogni altro scritto o fatto non compresi negli articoli precedenti, che sieno di natura da eccitare lo sprezzo od il malcontento contro la sacra persona del Re o le persone della Reale famiglia, o contro le istituzioni costituzionali, saranno puniti col carcere o col confino. ecc. ». Ed egli crede che in questo articolo 471 ognuna delle azioni incriminate debba essere accompagnata dalla condizione della *pubblicità*. Nessun reato, egli diceva, si troverà mai in tutto il sistema del Codice penale, che si commetta a parole, o con scritti, quando non vi sia frode o violenza, che non sia accompagnato dalla condizione della *pubblicità*. Finalmente, egli concludeva, non esservi nel Codice penale disposizione veruna la quale possa contraddire a questa regola.

Senatore CADORNA C. Ho detto contro le leggi e le istituzioni dello Stato.

PRESIDENTE. Prego a non interrompere l'oratore.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Seguirò l'onorevole Senatore Cadorna anche in quest'altro campo.

Confesso, o Signori, di aver udito invocare un principio di diritto penale non solo a me sconosciuto, ma sconosciuto ai maestri di questa scienza; e pur troppo, dopo aver io versato per trent'anni nell'insegnamento, mi sento umiliato di dover apprendere una massima di legislazione penale, della cui esistenza non ho mai sospettato.

Come, ho detto a me stesso, non vi sono nel Codice Penale reati di parole o di scritti senza il carattere della *pubblicità*, e nondimeno incriminati e puniti?

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1877

Certamente la pubblicità può e deve essere una circostanza aggravante pel maggior danno che accompagna la lesione del diritto, ma il diritto può essere leso, ed il danno può essere arrecato anche senza la condizione della pubblicità. Ed allora, che altro manca al concetto essenziale di un reato? Quando vi è il dolo o l'intenzione, e quando vi è l'effetto dannoso, secondo i più elementari principî di diritto penale, nulla manca perchè vi sia quanto è necessario a costituire il reato.

Ora io domando: non esistono forse disposizioni nel Codice Penale, che puniscano le ingiurie contro chiunque, anche non pubbliche? Basta citare gli articoli 570 e seguenti del Codice penale, giacchè mi pare che le denegazioni dell'onore. Senatore Cadorna mi impongano quest'obbligo.

L'art. 570 comincia dal punire i discorsi tenuti in pubbliche riunioni, o alla presenza di due o più persone in luoghi pubblici, con cui vengono ad imputarsi a qualcheduno fatti determinati lesivi dell'onore e della reputazione, ecc., che costituiscono la diffamazione.

L'art. 572 punisce ogni espressione oltraggiosa, parola di disprezzo od invettiva proferta in pubblico.

L'art. 573 egualmente contempla le imputazioni e le ingiurie pubbliche.

Ma infine l'art. 583 è concepito in questi termini:

« Tutte le ingiurie o verbali, o commesse con fatti, con scritti, o in altro modo *qualunque* (e questi sono appunto gli atti) che *non avranno il carattere di pubblicità* di cui negli articoli precedenti, saranno punite, ecc. »

Senatore CADORNA C. Ma qui si tratta sempre di ingiurie contro individui.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Potrei contraddire anche ciò, perchè l'articolo non fa distinzioni; l'ingiuria s'intende contro chiunque. Del resto se l'ingiuria può offendere il privato individuo, tanto più può offendere coloro i quali rappresentano lo Stato ed il Governo.

Senatore CADORNA C. Non era questo che....

PRÉSIDENTE. L'onorevole Senatore Cadorna potrà parlare quando verrà di nuovo il suo turno, ora non posso permettergli di interrompere il discorso dell'onorevole Ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io dimostrerò sino all'evidenza all'on. Senatore Cadorna che egli è caduto in un errore di diritto penale; non vi è alcuno infallibile a questo mondo, ed io non credo che egli solo vorrà aspirare al privilegio dell'infalibilità.

(*Clarità.*)

Poichè egli pretende doversi sempre richiedere la condizione della *pubblicità* quando non si tratti di ingiuria a privati, io gli rammenterò le disposizioni degli articoli 258, 259 e 260 del Codice penale, i quali contemplano gli oltraggi fatti ai pubblici ufficiali dell'ordine giudiziario od amministrativo per fatti relativi al loro ufficio, o in dipendenza dell'esercizio del loro ufficio.

Ora, questi articoli non impongono la condizione della *pubblicità* come elemento costitutivo del reato, e niuno ignora la giurisprudenza costante e pacifica la quale ha dichiarato che simili oltraggi sono punibili anche senza il carattere della pubblicità.

Ed in vero se un litigante penetra nel segreto del gabinetto di un magistrato, ed in vendetta della sentenza da questi pronunciata, lo colma d'ingiurie e di contumelie, sarei curioso di sentire in qual modo l'onorevole Senatore Cadorna giustificerebbe codesto fatto, e sol perchè non accompagnato dal carattere di pubblicità, lo vorrebbe collocato nel campo della libertà lecita, senza possibilità d'incriminarlo e di punirlo.

Non basta; poichè egli ha specialmente parlato dell'art. 471, sia anche a me concesso di analizzarlo. Il testo di questo articolo ebbe la sua interpretazione dalla giurisprudenza la quale esclude che sia sempre necessaria la condizione della *pubblicità*. Ho detto il testo e permettemi di leggerlo: « Ogni altro *pubblico* discorso (si noti che il *pubblico* riguarda solamente il discorso) come pure gli *altri scritti* o *fatti* non compresi negli articoli precedenti ecc. » Si avverta che qui trattandosi di *scritti* o *fatti* più non si richiede la condizione della *pubblicità*, anzi si vuole che qualunque scritto o qualunque fatto non compreso negli articoli precedenti che richiedono la condizione della *pubblicità*, resti incriminato e cada sotto la sanzione penale di questo articolo.

Dunque uno scritto od un fatto, ancorchè non accompagnato dal carattere della *pubbli-*

città, che produca le conseguenze di eccitare allo sprezzo od al malcontento contro la sacra persona del Re o le persone della Reale famiglia, o le istituzioni costituzionali, trovasi già nelle nostre leggi punito.

Inoltre questo articolo con qualche lieve modificazione era riprodotto e desunto dal più antico Codice penale Sardo del 1839 ove portava il numero 200, ed era così concepito:

« Ogni altro pubblico discorso, come pure ogni altro scritto o fatto non compresi nell'articolo precedente, diretti ad eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro il Re o le persone della famiglia Reale, o contro il Governo, sarà punito colla reclusione, o colla relegazione, o col carcere, o col confino, avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo, ed alla qualità e gravità del reato. »

Nell'art. 471 del Codice del 1859 alla frase *il Governo* fu sostituita quella delle *istituzioni costituzionali*; ed alle pene abbastanza severe per simile reato della reclusione e della relegazione, fu sostituita la pena del carcere o la multa; fuori di queste differenze non ve ne ha altra.

Si presentò più volte la questione ai Tribunali sotto l'impero del Codice del 1839, se nell'articolo 200 la parola *pubblica*, cioè la condizione della *pubblicità*, fosse necessaria ed applicabile non solamente ai *discorsi*, ma si richiedesse benanche in ogni altra specie di *scritti o fatti*.

Non sarebbe conveniente alla dignità di questo luogo invocare sentenze di giurisdizioni inferiori, ma chieggo licenza di citarne una sola di Magistratura suprema che ha molta relazione con questa questione.

La sentenza è della Corte di Cassazione di Torino, del 7 marzo 1856, pronunciata sotto la presidenza di quell'insigne magistrato che fu Giuseppe Siccardi, il cui nome sarà certamente venerato dallo stesso Senatore Cadorna mio contraddittore.

Ecco di che si trattava:

Era tratto a giudizio certo Mensio, parroco di Verres; la massima stabilita dalla Cassazione di Torino fu questa:

« Per giudicare se in un atto possa esservi l'eccitamento allo sprezzo ed al malcontento

nei termini dell'articolo 200, non deve considerarsi l'atto nella sola relazione di fatto privato, ma deve cercarsene la intrinseca natura, lo scopo, la causa impellente, la qualità delle persone, ecc.

« Quindi se un parroco ricusò di ammettere come padrino ad un battesimo chi come pubblico ufficiale prese parte all'esecuzione dalla legge 29 maggio 1855 (quella della soppressione dei conventi), mal si considererebbe il fatto della Sezione di accusa sotto il solo aspetto di un semplice diniego di un diritto individuale, ma cadrebbe sotto la sanzione dell'art. 200.

E nel ragionamento consideravasi: « Attesochè risulta come l'imputato Mensio ebbe per ben due volte, in occasione di richieste di battesimo, a ricusare per padrini uomini rivestiti di pubblica autorità, pel solo motivo che essi avessero prestato il loro concorso agli atti di presa di possesso del convento di Verres, in esecuzione della legge del 29 maggio 1855, rifiuto questo che, per il concorde deposito dei testimoni escussi, avrebbe sollevata l'indignazione universale, arrecato scandalo indistintamente ad ogni classe di persone, e gittato i semi di più acerbe dissensioni e di gravissimi disordini; ed è manifesto che fatti consimili, per l'intrinseca loro natura, e per lo scopo cui sono diretti, tendono a provocare il disprezzo ed il discredito delle leggi, impedirne l'osservanza e l'esecuzione, e scrollare il principio di autorità, fuori del quale non può nemmeno concepirsi l'idea di un ben ordinato Governo; che questi fatti costituiscono il reato di cui nell'art. 200 del Codice Penale, e che questo reato in vista della speciale sua gravità sia punibile di pena criminale. »

« Attesochè la sezione d'accusa, riducendo i fatti imputati al parroco Mensio alle proporzioni di un semplice diniego di un diritto meramente individuale, senza attendere al modo, nè alla causa impellente di siffatto diniego, nè alla qualità di coloro cui venne dato, di agenti cioè del Governo, stati incaricati della esecuzione di una legge dello Stato, nè all'intima relazione di questa qualità col motivo del diniego, e deducendone senz'altro il difetto di prova della intenzione nel suddetto parroco di eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro il Governo, violò la legge ecc. ecc. »

E mentre la Sezione di accusa aveva dichiara-

rato non farsi luogo a processo, la Cassazione annullò la sentenza, ritenendo che sebbene si trattasse di un rifiuto avvenuto nelle intime pareti ed in segreto fra il parroco e coloro che richiedevano di presentare questi padrini, cioè senza la condizione della *pubblicità*, nondimeno essendone derivato il *turbamento della coscienza pubblica* significato colla frase *indignazione generale*, tanto bastasse perchè vi fosse reato secondo l'art. 200, e soggiacer dovesse alla meritata punizione.

E non altrimenti fu giudicato nel caso del Varesini arcivescovo di Sassari il 4 luglio 1850, incriminandosi una semplice lettera manoscritta da lui mandata, senza alcuna pubblicità, ai parroci della sua diocesi, in cui li esortava a disobbedire alle leggi dello Stato.

Dunque, o Signori, è nuovo, e contraddice al testo stesso dell'articolo 471 del Codice Penale (corrispondente all'antico articolo 200) l'assunto dell'onorevole Senatore Cadorna, che, senza condizione di pubblicità, in queste materie non siavi incriminazione possibile. Si richiede pel *discorso* che sia fatto in luogo pubblico, perchè, o Signori, sarebbe troppo incriminare anche un privato colloquio; ma quando il reato consiste in uno *scritto* od in un *fatto* commesso nell'esercizio del ministero sacerdotale, il quale produca quei determinati effetti di eccitare lo sprezzo od il malcontento contro il Re, le persone della Famiglia Reale, o contro le istituzioni costituzionali, l'articolo 471 del vigente Codice penale, non altrimenti che l'articolo 200 dell'antico Codice Penale, non esigono menomamente la condizione della *pubblicità*, ed anche senza di essa furono costantemente applicati.

Nè diversamente giudicò la stessa Corte di Cassazione di Torino nel 16 dicembre 1868 per un discorso che non conteneva censura diretta di alcuna legge, ma nel quale il parroco aveva dichiarato che chi compra o vende i beni delle fabbricerie incorre nella scomunica.

Tale, o Signori, è la giurisprudenza in proposito pacificamente stabilita.

Ecco dunque come un costante sistema di giudicare contraddice alla dottrina presupposta dal Senatore Cadorna, che cioè una legge la quale incrimini in questa materia *scritti* o *fatti*, senza richiedere come elemento essenziale la

pubblicità, non solo meriti biasimo, ma sia una legge eccezionale, incostituzionale, inconciliabile coi principî dello Statuto, e con le massime regolatrici della penalità.

Questa risposta potrebbe bastare nell'ipotesi che veramente l'art. 1° del nostro progetto non esigesse la condizione della *pubblicità*; ma la verità è che leggendolo senza la lente della passione, freddamente e con la scorta dei principî regolatori della materia, risulta assai chiaramente che quell'articolo non si propone nè di penetrare con curiosità inquisitoria nei segreti del confessionale, nè di sorprendere i privati ed intimi colloqui del sacerdote, ma richiede necessariamente che l'effetto esteriore prodotto dal suo abuso abbia acquistato una grande notorietà o pubblicità, per modo che ne sia derivato quello specifico danno ivi contemplato, cioè l'agitazione dell'opinione pubblica, il turbamento della pubblica coscienza.

Esamineremo più tardi il valore e la bontà di questa espressione, e farò giustizia a tutte le obiezioni mosse anche contro la formola di quest'articolo; ma per ora mi si lasci concludere che quanto al concetto sostanziale non sussiste la prima obiezione dell'on. Senatore Cadorna che questa legge sia una legge di eccezione, dacchè proibisca ad una parte di cittadini ciò che non è proibito a tutti gli altri; e del pari non sussiste la seconda obiezione che quest'articolo non esiga la condizione della pubblicità e che non esigendola, meriti il nome di una legge incostituzionale ed eccezionale.

Senonchè l'on. Senatore Cadorna obietta che se nell'art. 1° implicitamente è richiesta la condizione della pubblicità, esso è superfluo.

È superfluo perchè già nell'art. 2° sono contemplati i *fatti pubblici*, e se questi sono puniti nell'art. 2°, qual bisogno si ha, egli dice, di conservare ancora l'articolo 1°?

Rammento al Senato di avere ieri, forse fuori luogo, già anticipata la risposta a questo suo argomento, mostrando l'insufficienza dell'articolo 2°, come quello che rispetto ai discorsi e agli scritti richiede che esprimano una diretta *censura* contro le leggi o le istituzioni dello Stato o gli atti della pubblica autorità, e per ciò che riguarda i *fatti*, vuole che essi siano tali da poter costituire propria-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1877

mente *oltraggio* alle leggi od alle istituzioni dello Stato, il qual carattere richiede l'intenzione di ingiuriare; laonde il più delle volte dovrebbero rimanere impuniti fatti gravissimi compresi nelle disposizioni più ampie e generali dell'art. 1°.

Concludiamo pertanto questa prima dimostrazione, riconoscendo insussistenti il primo ed il secondo degli avversari argomenti.

Ne rimane un terzo, al quale consacrerò appena qualche parola. Questa legge, pel suo spirito, è inconciliabile colla libertà larga e longanime che abbiamo ereditata dal carattere benefico, generoso della nostra pacifica ed incruenta rivoluzione.

E qui l'onorevole Senatore Cadorna è venuto facendo una lunga dissertazione di filosofia della storia, per delineare la differenza tra i Governi creati e costituiti con le vittorie della forza, e quelli le cui libertà non furono conquistate col sangue, i quali, egli dice, non hanno bisogno di essere tutelati col rigore delle repressioni penali, ma essendo essi conseguenza quasi del consenso spontaneo di tutte le classi dei cittadini, è necessario procedere colla fiducia, colla larghezza, e colla più generosa tolleranza. Quindi, a suo giudizio, questa legge sarebbe la prima che contraddirebbe allo spirito della rivoluzione italiana, e la libertà che abbiamo raccolta da cotesta rivoluzione ne sarebbe snaturata, alterata e contaminata.

Se non temessi di abusare troppo lungamente della vostra indulgenza, alle dissertazioni di filosofia politica ed alle reminiscenze storiche che in quest'occasione l'onorevole Senatore Cadorna è venuto adducendo, avrei molto a rispondere. Ma almeno mi sia lecito dolermi che quando egli parlò della rivoluzione italiana, abbia potuto dimenticare che anch'essa è un beneficio in larga parte conquistato col sangue versato dal soldato italiano, valorosamente combattendo sui campi di battaglia, e dal sangue sparso con non minore coraggio ed eroismo dai patrioti italiani vittime della tirannide immolati sui patiboli, da quella pleiade di gloriosi martiri che tutta Italia onora.

Sì, o Signori, la dolorosa via che ci ha condotti da Novara a Roma è tutta macchiata di sangue nobilissimo di petti italiani.

E poi, io domando, una legge somigliante è forse in opposizione coi principî della nostra rivoluzione?

Ma perchè trascorrere a codeste esagerazioni?

Dimenticate voi, onorevole Cadorna, che questa legge non è una originalità, una invenzione dell'attuale Ministero, non è nata ieri, ma per lo meno ebbe origine col Codice Penale del 1859?

Sono dunque suoi legittimi padri gli autori stessi di quel Codice, che erano ad un tempo i principali e benemeriti protagonisti della rivoluzione italiana, Cavour e Rattazzi, e con essi que' tanti uomini generosi che nel Parlamento subalpino hanno per lunghi anni preparato quelle libertà costituzionali, che ora sono la gloria e la fortuna dell'Italia.

Inchiamoci, o Signori, alla loro memoria. E che? Essi stessi, ad avviso del Senatore Cadorna, avrebbero snaturata e contaminata la rivoluzione italiana, scrivendo l'articolo 268 nel Codice del 1859, quell'articolo, la cui sostanza, anche migliorata, oggi si riproduce nell'attuale progetto di legge!! E voi stessi, che altra volta nella legge, del 5 luglio 1860, e poi nel 1875, lo approvaste col vostro voto, voi tutti sareste pure colpevoli di un ben grave fallo, non comprendendo la sua incompatibilità colle libertà italiane, voi pure avreste ripudiata la ricca e gloriosa eredità della nostra rivoluzione!!

No, non è snaturare la libertà il custodirla gelosamente come cosa sacra: non è macchiarla il vegliare senza ingiustizia, senza oppressione, ma senza neghittosa inerzia, per impedire che venga dai suoi nemici insidiata e distrutta.

Pertanto, è dimostrato, o Signori, che le accuse mosse contro il principio sostanziale dell'articolo 1° della legge, quanto alla sua pretesa incompatibilità coi principî di libertà *comune* e *costituzionale*, sono tutte fallaci e prive di fondamento.

L'onor. Senatore Cadorna non si è qui arrestato. Ha voluto dimostrare ancora che la sostanza del medesimo articolo è inconciliabile con la *libertà religiosa*, col principio della libertà di coscienza, in particolar modo poi col

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1877

diritto pubblico ecclesiastico che è stato in Italia introdotto mercè la legge del 13 maggio 1871 sulle guarentigie, la quale riduceva in formule legislative la grande sentenza dell'illustre Conte di Cavour: *Libera Chiesa in libero Stato*.

Esaminiamo, Signori, queste altre censure. Lasciamo da parte per ora la *forma* dell'art. 1, eleviamoci soltanto alla teorica de' principî.

Vi ha una verità indiscutibile: ed è l'incompetenza assoluta del sacerdozio in tutti i civili e politici ordinamenti dello Stato, in tutto ciò che riguarda l'economia, la difesa e la conservazione dell'ordine sociale; nessuna potestà, nessuna ingerenza in queste materie può essere consentita all'ordine geratico, cominciando dal vertice di esso sino alla base, dai più alti gradi della gerarchia sino agli infimi.

Tale (dovrebbe riconoscerlo l'onor. Cadorna) è la logica conseguenza del principio della separazione della Chiesa dallo Stato, che egli invoca a fondamento delle sue censure.

Io non comprendo in qual guisa egli concepisca codesto principio ed il sistema che su di esso si adagia.

Non disse forse il fondatore del cristianesimo: « *Obbedite ai preposti al Governo degli Stati, cioè alle leggi dello Stato, quali che siano?* Non disse: *Date a Cesare quello che è di Cesare?* Non disse: *Il regno mio non è di questo mondo?*

Son queste, o Signori, verità fondamentali del cristianesimo.

Or quando ci si presenta dinanzi il ministro del culto in qualunque alto grado ei sia costituito, che ordini od esegua, nell'esercizio del suo ministero, tali atti dai quali si fa palese che egli si serve dei mezzi spirituali dell'ufficio religioso per lo scopo di offendere le leggi o le istituzioni dello Stato, o di contrastarne l'esecuzione; od anche volontariamente commetta codesti atti con la persuasione che dovranno produrre simiglianti effetti, io domando se la legge civile, se la legge dello Stato può rimanere indifferente, se può dichiararsi incompetente; se si può sostenere che essa violi la libertà religiosa, ed opprime la libertà di coscienza, vietando atti di tal natura, e reprimendoli colle sanzioni penali?

Per verità mi pare che lo stesso Senatore Cadorna abbia per due volte confessato che an-

che a suo avviso gli atti spirituali e l'esercizio del ministero religioso possono costituire materia di reato.

E se egli in ciò non consentisse, lo si leggerebbe scritto nel testo letterale dell'articolo 17 della legge sulle guarentigie.

Egli però solamente disputava quali fossero gli atti che potessero costituire reati; quali i caratteri che in codesti atti debbano riscontrarsi.

Ed io ripigliando rispondo: che gli atti nei quali si vede mossa guerra dal ministro del culto con l'uso dei mezzi spirituali alle leggi od alle istituzioni dello Stato, impiegando la sua influenza acciò i fedeli siano indotti ad operare secondo la direzione e le istruzioni che ricevono per modo da contraddire all'adempimento ed alla esecuzione di queste leggi, od alla incolumità e sicurezza di quelle istituzioni, sono certamente tali da racchiudere tutti i caratteri di un reato, il quale nella sua natura intima è reato politico, non già una limitazione della libertà religiosa, quantunque sia un reato commesso dal sacerdote, dal ministro del culto nell'esercizio o col pretesto dell'esercizio del suo ministero.

Quali elementi mancano a costituire un reato? Vi sono il dolo, la scienza, la volontà di applicare i mezzi spirituali, i mezzi religiosi ad un fine politico, producendo l'offesa ed il detrimento della società civile, dello Stato.

Non manca il danno sociale che è precisamente il pericolo e l'indebolimento che ne ricevono le istituzioni e le leggi esistenti. Nulla manca dunque, secondo le più ovvie teoriche, perchè lo Stato possa riconoscere la sua piena e legittima competenza incriminando ed assoggettando a pena fatti di tal sorta.

Se lo Stato volesse penetrare nel campo religioso per ingerirsi di abusi che non offendono le leggi e le istituzioni politiche, allora comprenderei tutta la forza delle obiezioni dell'onorev. Senatore Cadorna! E per avventura quelle obiezioni avrebbero potuto avere, se non fondamento, almeno apparenza di verità, prima che la Camera dei Deputati introducesse nell'articolo 1° quell'inciso, quella condizione restrittiva che oggi vi si legge chiara ed espresa, cioè reprimersi unicamente gli abusi che si commettono *in offesa delle leggi o delle istituzioni dello Stato*. Vi può

essere il prete che manca a' suoi doveri di disciplina gerarchica, che celebra tre messe al giorno, che commette altre violazioni dei suoi doveri di sacerdote; ma quando ciò avvenisse, questo progetto di legge non lo riguarderebbe, non essendo tali abusi che offendano veruna legge od istituzione dello Stato.

Quando, o Signori, al progetto si volesse dare una maggiore estensione, comprenderei che si farebbe una legge tirannica, invaditrice, violatrice del principio della libertà di coscienza, della libertà religiosa. Ma finchè lo Stato si trincerava nella difesa delle sue leggi e delle sue istituzioni, non havvi ragione, o Signori, di rimproverargli che egli ecceda e trascorra al di là dei suoi poteri.

In altri termini, il limite della libertà religiosa, della libertà del ministero ecclesiastico debb'essere la volontà generale del paese per tutto ciò che riguarda l'incolumità dell'ordine pubblico.

Le istituzioni e gli ordini civili, le leggi votate dal Parlamento, che cosa sono? Sono le condizioni, sono i mezzi con cui si tutela e si custodisce l'incolumità dell'ordine sociale e del diritto pubblico dello Stato, quale è piaciuto alla sovrana volontà nazionale determinarlo ed applicarlo.

Chi mai può essere al disopra, o contro la volontà nazionale? Nessuno.

Dunque non vi è libertà possibile contro e sopra la legge.

Ma si dice: nel sentimento della propria coscienza il sacerdote crede di operare secondo i principî della sua religione.

Che importa, rispondo, dei convincimenti e delle opinioni contrarie alle leggi od alle istituzioni politiche dello Stato?

La Religione, come la Scienza, come l'Arte, come l'Industria, sono i domini inviolati e fecondi dell'umana libertà; ma tutti questi campi vastissimi non hanno che un solo e medesimo limite razionale nella libertà di tutti, nella incolumità dell'ordine sociale e della convivenza civile, e perciò nell'osservanza di quelle leggi che sono i mezzi di esplicazione di tutela di quest'ordine generale.

Nella stessa guisa che lo scienziato dominato da profondi convincimenti teorici, il filo-

sofo a qualunque setta appartenga, l'artista, l'industriale, così anche il sacerdote deve arrestarsi innanzi all'autorità della legge, deve inchinarsi, deve prestare alla medesima il suo ossequio e la sua obbedienza. Chi mette in dubbio questa verità, distrugge l'esistenza stessa della società civile, la rende impossibile, crea al di sopra dello Stato una classe privilegiata, alla quale spetterà veramente il diritto di giudicare della bontà delle leggi e delle istituzioni, di approvarle o disapprovarle, di farle osservare o d'impedire la loro esecuzione. Ed allora la sovranità vera d'Italia sarà trasportata dal Parlamento e dal Re, dal Quirinale, da Piazza Madama e da Montecitorio nel Vaticano! Che sarebbe di un paese, in cui gli ordini politici, le leggi dello Stato, la volontà nazionale, fossero al di sotto delle opinioni individuali, per quanto coscienziose, di una classe qualunque di cittadini?

Adunque, o Signori, nulla manca alla legittima essenza di un reato, nè vi ha a temere che i principî siano violati, allorquando le disposizioni delle leggi penali siano racchiuse entro questi confini.

Ho pronunciato un'espressione sulla quale mi permetterà il Senato di ritornare; ho detto che questi abusi dei ministri dei culti sono *reati politici*, appunto per lo scopo politico che si propongono, senza del quale cesserebbero di essere fatti incriminabili e soggetti a sanzione penale.

Ve lo dimostra anzitutto la sede materiale in cui sono collocati nel Codice Penale: sono racchiusi nel titolo della *ribellione*, della *disobbedienza*, della *resistenza alla pubblica autorità*.

Tanto è vero, che sol per questo titolo, per questo unico motivo procede la loro incriminazione.

E ne avete in secondo luogo la conferma nella giurisprudenza, la quale si è pacificamente pronunciata a tal riguardo.

Invocherò una delle molte Sentenze che furono pronunziate in occasione delle amnistie concesse per i *reati politici*, amnistie nelle quali codesti reati de' ministri de' culti dalle nostre Corti di cassazione furono sempre compresi.

Udite i ragionamenti della Sentenza della Corte di Cassazione di Torino del 15 dicembre 1869:

« Attesochè l'articolo 268 del Codice Penale

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1877

(che è appunto quello da cui è desunto il 1° articolo della legge presente), posto sotto il capo *della ribellione, della disobbedienza, e di altre mancanze verso la pubblica autorità*, comprende i caratteri principali del *reato politico*, essendochè i fatti in esso repressi, quantunque ristretti a una sola classe di persone, vale a dire ai ministri della religione, attaccano le istituzioni e le leggi dello Stato, eccitando contro di esse il disprezzo e il malcontento, turbando la coscienza pubblica e la pace delle famiglie, si commettono nell'intento di sconvolgere l'ordine politico, e d'indebolire o screditare i poteri dello Stato, e quest'ultimo ha interesse e diritto di reprimerli per provvedere alla sua dignità offesa, all'integrità del potere sovrano, al modo e alla durata della propria esistenza, per lo che tutto niente manca a quei fatti che sia essenziale e proprio ai *reati politici*. »

E più avanti soggiunge:

« Considerando che un ministro della religione, il quale nell'esercizio del suo ministero pronunzi in pubblica adunanza un discorso contenente censura delle istituzioni o delle leggi dello Stato, o commetta fatti da eccitare il disprezzo e il malcontento contro le medesime, o coll'indebito rifiuto dei proprî uffici (perchè allora era ancora in vigore l'articolo 268) turbi la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, non altro fa fuorchè mettersi al disopra della legge e dei poteri ond'essa emana, produrre, in nome di un potere diverso, altre leggi che quelle condannino e annullino, e tentar di scrollare in tal guisa la riverenza dovuta al consentito assetto politico, cose tutte che nè per la persona direttamente offesa, nè per la natura del diritto *violato*, nè soprattutto per il principio onde si partono e per lo scopo che si propongono, hanno alcunchè di comune con verun' altra specie di reati, ma costituiscono un *reato politico*, e perciò deve rendersi giustizia all'opinione pubblica là dove essa torna più opportuna, nei reati cioè che direttamente e principalmente interessano lo Stato. Per tali ragioni, questi reati debbono comprendersi nell'amnistia, benchè essa sia scritta per i *reati politici*. »

Per tal guisa l'esistenza del reato è circoscritta,

è chiarita, è dimostrata conciliabile con la libertà religiosa.

E si badi che la legge, che voi dovreste approvare, prenderà soprattutto di mira coloro i quali emettano ordini simiglianti, e conseguentemente si convertirà in una legge di protezione per l'umile clero inferiore, il quale si trova nella più dura e deplorabile condizione per essere tiranneggiato da ordini infesti alla patria, poichè questa legge colpirà gli autori degli ordini, escluso sempre il capo della Chiesa reso inviolabile dalla Legge delle guarentigie.

Ma questa Legge stessa, e la tanto celebrata formola *Libera Chiesa in libero Stato*, non vennero forse ad introdurre in Italia profondi mutamenti intorno alle relazioni tra lo Stato e la Chiesa?

Signori, questa formola, di cui tanto si è abusato, è stata male interpretata.

Io sono ben lontano dal dividere le strane opinioni di coloro che credono che il conte di Cavour non la pronunciasse con serietà; ed in questo mi associo al Senatore Boncompagni, e vi aggiungo la mia testimonianza, perchè anche io ebbi l'onore per parecchi anni di godere dell'amicizia e dell'intima confidenza di quell'insigne statista italiano che piangiamo estinto.

Egli sinceramente voleva, ma ad un tempo, due cose: voleva *libero lo Stato*, ma con la *Chiesa* egualmente *libera*. Ed al certo, se il conte di Cavour fosse vissuto, ed avesse veduto quale trasformazione ha patito la Chiesa dopo il 1870, se avesse udito nel Concilio Vaticano proclamarsi il nuovo dogma dell'Infallibilità individuale del Pontefice, se avesse veduta demolita ed annullata l'autorità episcopale, uno dei fondamenti organici della costituzione della Chiesa cattolica, se avesse assistito a queste radicali innovazioni, se avesse letto il Sillabo che si vorrebbe insegnare ai nostri figliuoli come regola di fede e di condotta, oggi forse egli griderebbe: « Dov'è la *libera Chiesa*? Additatemela acciò lo *Stato libero* possa vivere in pace con lei. Questa, che io vedo, non è Chiesa libera ma schiava, senza alito di libertà e di vita, soggetta al più insolito e tirannico despotismo! »

(Bene, bravo!)

Fu ripetuta più volte nel 27 marzo 1861, nell'ammemorabile occasione in cui fu approvato l'or-

dine del giorno dell'onorevole Boncompagni, che proclamò Roma capitale d'Italia, la promessa solenne, che quando si giungesse a Roma si sarebbe inaugurato il principio della libertà della Chiesa.

Siamo forse noi stati infedeli a questa promessa? Tutto ciò che è scritto nella legge delle guarentigie, malgrado la diversità delle opinioni politiche, fu e sarà mantenuto inviolato, non ostante così grandi trasformazioni avvenute in uno dei due elementi che costituiscono l'equazione tra la Chiesa e lo Stato.

Ma, Signori, nella stessa legge delle guarentigie mentre vi hanno tante disposizioni che rappresentano l'abbandono di tutti i mezzi amministrativi di cui da prima era largamente fornito lo Stato nelle materie ecclesiastiche, e che sono conservati gelosamente in tutti gli altri paesi della cattolicità, non si mancò però di scrivere un articolo importante, l'articolo 17, del quale con tanta eloquenza e saggezza ebbe già a parlare l'onorevole Borgatti. Esso solo costituisce il correttivo di quella legge, la quale altrimenti sarebbe ineseguibile per l'Italia, e forse anche alla quiete degli altri Stati rovinosa.

L'articolo 17, voi lo rammentate, determina che « in materia *spirituale e disciplinare* non si ammette l'appello o richiamo contro gli atti dell'autorità ecclesiastica, nè a questa si accorda alcuna esecuzione coatta, ma la cognizione degli effetti giuridici così di questi atti (*spirituali e disciplinari*) come di *tutti gli altri atti* di essa autorità, appartiene alla giurisdizione dei Tribunali civili.

« Però (continua il testo della legge) tali atti sono *privi di effetto* se contrari alle leggi dello Stato o all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e *vanno soggetti alle leggi penali, se costituiscono reato.* »

Non sarebbe possibile desiderare maggiore chiarezza in questa disposizione di legge. I ministri del culto esercitano liberamente, senza alcuna ingerenza preventiva od amministrativa dello Stato, gli atti del loro ministero *spirituali e disciplinari*. Sono aboliti tutti i mezzi di tutela che anteriormente esistevano, ed ogni richiamo od appello per abuso in via preventiva, amministrativa od economica, come allora si diceva. Che cosa rimane? Rimane unica-

mente la competenza giudiziaria dei Tribunali. Essi soli sono costituiti giudici per esaminare se l'atto racchiuda tutte le condizioni che sono necessarie acciò possa avere effetto civile. La Legge però non ha voluto lasciare al giudizio discrezionale dei Tribunali il decidere in ogni caso affermativamente o negativamente questa questione. Si è affrettata essa stessa a deciderlo per una gran parte di casi, disponendo che quante volte il magistrato ravvisi *qualunque atto spirituale o disciplinare*, che sia in opposizione colle leggi dello Stato, ovvero in *opposizione coll'ordine pubblico*, o che *pregiudichi il diritto di un privato*; non dipende più dall'arbitrio e dall'apprezzamento dell'autorità giudiziaria mantenerlo od annullarlo, deve essa dichiarare assolutamente codesti atti *destituiti di ogni valore ed effetto*.

Tale, o Signori, è l'odierno sistema del nostro diritto ecclesiastico: tale è la legislazione positiva sui rapporti tra la Chiesa e lo Stato, che oggi l'Italia possiede. Non bisogna dimenticarlo.

Vi ha di più. In questo medesimo articolo è esplicitamente riservato al Codice Penale determinare quali atti *spirituali o disciplinari* offensivi delle leggi o dell'ordine pubblico, per gravità di circostanze o di effetti valutabili dall'apprezzamento legislativo, debbano iscriversi ed annoverarsi tra i *reati*. Nè veramente alcuno potrà opporre l'ostacolo della libertà religiosa, perchè nessun *atto spirituale*, nessun *atto disciplinare* quando abbiano il carattere di offendere le leggi dello Stato o l'ordine pubblico, possano rimanere inaccessibili ai divieti ed alle istituzioni del legislatore civile.

Come dunque, o Signori, si pretende che l'articolo 1 del presente disegno di Legge sia inconciliabile col sistema della Legge delle guarentigie? Esso invece ai miei occhi non ne è che l'applicazione ed il complemento.

Qual è mai la Legge penale decretata dallo Stato italiano dopo il 1871, in cui siasi determinato, secondo la enunciata riserva, quali tra i fatti spirituali e disciplinari dei ministri dei culti debbano iscriversi nel Codice Penale ed elevarsi a *reati*? Non esiste altra Legge fuorchè il progetto ora sottoposto alle vostre deliberazioni. Senza di esso quella riserva resterebbe lettera morta.

Dunque il progetto approvato dalla Camera

dei Deputati non è una censura, una contraddizione alla Legge delle guarentige, ma ne è un'esplicazione ed il corollario.

L'onor. Borgatti mi fece l'onore di leggere al Senato alcune parole da me pronunziate in quell'occasione.

È vero, fin d'allora, come membro della Commissione Parlamentare, io formolai in termini chiari ed espressi, queste dottrine ed anzi fui io stesso che proposi alla Camera di aggiungere nell'ultimo inciso a quell'articolo le parole più ampie ed atte alla tutela dello Stato, cioè che agli atti *contrari alle leggi* si aggiungessero quelli *contrari all'ordine pubblico*.

Ben il Senato vorrà permettermi di rammentargli quali furono in quella occasione le dichiarazioni del Governo e della Commissione della Camera elettiva, per dimostrare che fu comune e concorde l'assentimento nella teorica e nelle dottrine che in questo momento ebbi necessità di invocare.

L'onor. De Falco, allora Ministro, dopo avere sviluppato ampiamente questi principî, alla proposta fatta dall'onor. Pescatore, che allora illustrava l'altro ramo del Parlamento, lo invitò a ritirare i suoi emendamenti, dichiarando che nello spirito dell'art. 17 già comprendevasi quanto eranei suoi desiderî, e conchiudeva dicendo: « Ripeto che il movente dell'articolo come è stato formolato d'accordo tra la Commissione ed il Ministro, è di togliere gli appelli ed i richiami in via *amministrativa*; (Prego l'onor. Senatore Cadorna di fare attenzione a queste parole, perchè mi occorrerà tornarvi sopra fra poco), ma tutti gli atti della autorità ecclesiastica, che possono ledere un diritto o dello Stato o dei privati, vanno soggetti alla giurisdizione del potere giudiziario. Se *costituiscono reato*, danno luogo all'azione penale; se recano danno, danno luogo all'azione di risarcimento, e rimangono regolati non già coi privilegi e colle eccezioni, ma coll'applicazione pura e semplice del dritto comune. »

L'onorevole Deputato Bonghi, Relatore della Commissione, rispondeva: « La Commissione non avrebbe che a ripetere le stesse dichiarazioni che ha fatto l'onorevole signor Ministro. Quindi, poichè sarebbe affatto inutile il ripeterle, la Commissione crede interpretare il desiderio della Camera astenendosene. »

Allora il Presidente interrogò me, se insistessi sull'aggiunta da me proposta all'art. 17, alla quale il Ministero, pur reputandola superflua, non si opponeva. Ed io sono lieto di aver insistito; e posto ai voti l'articolo 17, venne approvato colla mia aggiunta, nei termini in cui oggi il medesimo si legge.

Dunque, Signori, per quanto riguarda la sostanza del presente disegno di Legge ed il suo primo fondamentale articolo, a me paiono rimossi tutti i dubbî, tutte le obbiezioni, tutte le difficoltà.

Non sussiste che esso sia incompatibile coi principî di *libertà costituzionale*.

Non sussiste che sia inconciliabile coi principî di *libertà religiosa* e col nostro sistema di diritto pubblico interno, quale risulta dalla legge delle garanzie che regola i rapporti fra lo Stato e la Chiesa.

Ora non mi rimane che ragionare intorno alla *forma* di quest'articolo medesimo.

E qui, o Signori, permettetemi che io faccia una dichiarazione che mi discarichi innanzi a voi, anzi io spero che valga a conciliarmi la vostra benevolenza.

Innanzi alla Camera elettiva credete voi che io mi sia dichiarato contento della *forma* dell'articolo 1° ?

Sono io il primo che ho elevato non certamente le obbiezioni esagerate della sua incostituzionalità, assurdità ed ingiustizia (quanto ad esse la mia coscienza è tranquilla), ma il dubbio, come legislatore, circa la sufficiente precisione, esattezza e proprietà della formola in esso adoperata.

Piacciavi udire in quali termini io mi espressi avanti alla Camera dei Deputati; sono brevi parole: « Comincerò dal fare una schietta confessione. La compilazione di quest'articolo è poco felice, non mi è mai piaciuta. Ma io non ho spirito di paternità per esso, perchè non è mia fattura; lo ritenni quale uscì compilato dalla discussione senatoria.

« Dirò di più. Io stesso preparai due o tre altre formole, e le recai in seno alla vostra Giunta, dichiarando che non mi arrideva la forma vaga, indeterminata dell'articolo.

« Per altro, pur riconoscendo vaga e inde-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1877

terminata la locuzione di questo articolo, nel seno della Giunta, fummo preoccupati da una considerazione tutta di convenienza. Non potevamo dimenticare che in Senato per ben quattro giorni si era discussa la legge, e questo articolo aveva sollevato le maggiori difficoltà.

« Ora, rimandando all'altro Consesso l'articolo così come vedesi concepito, esso non avrebbe ragione alcuna per respingerlo. Noi troppo rispettiamo quell'eminente Assemblea per poter temere che essa possa oggi negare la sua approvazione od una legge già stata un'altra volta approvata. Ma, per poco che ne venga modificato il testo, l'altro ramo del Parlamento riprende la sua piena libertà, e può accettarla o respingerla, come meglio crede.

« Coloro adunque che hanno desiderio di vedere questa legge approvata e questa lacuna prontamente colmata nella nostra legislazione, facciano sacrificio del desiderio di una migliore locuzione, riservino le loro proposte pel miglioramento di questo articolo nella revisione definitiva del Codice Penale. Ciò che importa, si è che la legge si approvi, e che non si preparino nuove difficoltà nell'altro ramo del Parlamento.

« Come vedete, fummo arrestati da semplice riguardo di convenienze, ed indotti a conservare tuttora questo articolo quale ora si legge. »

Ho fatto male a conservarlo, benchè io stesso dichiarassi di non esserne contento? Volete perciò condannarmi? Fatelo, non mi pento di questo atto di ossequio e di deferenza che dal mio canto era diretto verso il primo corpo dello Stato, nel quale seggono tanti eminenti uomini politici e magistrati, ai quali non manca esperienza e perizia per formulare disposizioni legislative di questa natura.

Avevo certezza che si fosse adoperato ogni studio per ricercare la formola migliore, e mi affidai a quella che al Senato italiano era sembrata accettabile, e che già trovavasi illustrata e commentata dalle ampie discussioni che nel suo seno avevano avuto luogo.

Questo mio convincimento non è mutato, sicchè esaminerò brevemente le espressioni che sollevano le maggiori difficoltà.

Dichiaro altresì che io non sono convinto che

sia facile di sostituirci altre che non sollevino obiezioni somiglianti o maggiori. Ma soggiungo che quando siasi d'accordo sopra ciò che è la sostanza dell'articolo, sopra la dottrina e la teorica che credo di avere esattamente delineata e circoscritta nei suoi scientifici confini, io ascolterò con molto piacere tutte le proposte di emendamenti e variazioni che si vogliono introdurre in questo articolo, e dichiaro anticipatamente, che, salvo il concetto sostanziale, sarò più felice di voi se riusciremo a trovar formole le quali evitino tutti gli scrupoli, le incertezze e le difficoltà che furono sollevate.

Quali sono le tre espressioni di questo articolo che siano state principalmente censurate?

Abuso del ministero ecclesiastico: offesa alle istituzioni ed alle leggi dello Stato: turbamento della coscienza pubblica.

L'onorevole Senatore Cadorna diceva: Sono queste tre generalità, tre espressioni vaghe ed infelici; e le respingeva.

Vediamo se il Senato, avendole accettate nel 1875, veramente sia caduto in così manifesti terrori come sono quelli che si vogliono ravvisare nelle formole che abbiamo sotto gli occhi.

L'onorevole Bon-Compagni fece una dotta dissertazione, come suole nei suoi discorsi, intorno all'istituzione degli *appelli per abuso*; ed a lui parve che questi procedimenti per abuso fossero speciali alla Francia e non agli altri Stati cattolici; che il medesimo procedimento essendo stato presso di noi abolito, vi era a temere di vederlo in certa guisa risorgere per la disposizione dell'articolo 1 della presente legge, appunto perchè in esso si adopera la espressione di *abuso* del ministero ecclesiastico.

Potrei anzi tutto rispondere che un procedimento per abuso di autorità ecclesiastica non esiste soltanto in Francia, ma in tutti gli Stati cattolici.

Ha potuto variarne la denominazione, ma non l'istituto come era imposto dalla necessità stessa delle cose.

Se egli consultò non solamente il FEVRET nel suo famoso trattato *Dell'abuso ecclesiastico*, ma altresì le opere dello illustre e perseguitato VAN-ESPEEN, e quelle del SALGADO che in Spagna pubblicò il trattato del *Ricorso al Principe e della Regia protezione*, ed infine le opere del

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1877

SARPI e dell'infelice GIANNONE per ciò che riguarda l'antica polizia ecclesiastica veneta e napoletana, facilmente si convincerà che, sotto un nome od un altro, in tutti gli Stati cattolici si è sentito il bisogno di civili istituti che contenessero l'autorità ecclesiastica nei limiti delle proprie attribuzioni. E quando essa esercitando il ministero spirituale abusasse o violasse ciò che allora chiamavasi la prerogativa del Principe, la regalia suprema dello Stato, adoperavasi un rimedio economico o regolato con semplici forme amministrative per operare la repressione di questi eccessi.

L'abuso era insomma un eccesso, un oltrepassare i legittimi confini della propria competenza, un servirsi dei mezzi spirituali per invadere il campo temporale e politico.

Già da remota età ben significava IVONE DI CHARTRES in una delle sue celebri epistole, in che consistesse l'essenza dell'*abuso ecclesiastico*: « *Non esse Rempublicam ecclesiastici nominis abusione lædendam . . . , ne abutendo gladio spirituali, de facto, in multis procedere audeatur animose et injuriose contra Regem regnumque, ipsiusque Regni Statuta, Leges et Libertates.* »

Vedete adunque quanto sia antico questo concetto, e come in simili casi appartenesse all'autorità civile dello Stato provvedere alla repressione ed all'impedimento di cotali abusi.

Ed invero, o Signori, anche noi fino al 1871 supponevamo nelle nostre leggi, in quella specialmente sul Consiglio di Stato, vigente il sistema dell'appello per abuso. E pure dove erano in Italia le leggi speciali che lo avessero introdotto, determinando i casi dell'abuso, a un dipresso come lo erano nei famosi articoli organici francesi?

Non è dunque vero che basti adoperare in questo articolo le parole *abuso del ministero del culto* per risvegliare immediatamente l'idea propriamente dell'antico appello per abuso francese, ed in ispecie dell'art. 6 dei menzionati articoli organici del Concordato di Francia, di cui l'onorevole Senatore Boncompagni diede anche lettura.

Senonchè, in quell'articolo, riassumendo la tradizionale dottrina di tutti gli Stati cattolici, esemplificavasi la sostanza dei fatti che d'ordinario costituivano l'abuso, cioè: *L'eccesso di potere ecclesiastico; le contravvenzioni alle leggi*

ed ai regolamenti della repubblica; qualunque intrapresa o procedimento nell'esercizio del culto che potesse compromettere l'onore dei cittadini, turbare arbitrariamente la loro coscienza, degenerare contro essi in oppressione, od ingiuria od in pubblico scandalo.

Noi non abbiamo bisogno di adottare queste parole; ci basta riconoscere che il concetto sostanziale dell'abuso è ovunque lo stesso in tutti i paesi cattolici, in Francia come presso di noi, finchè esiste tuttora la procedura degli *appelli per abuso*.

Ma si obietta: *l'appello per abuso* fu abolito, e voi lo resuscitate. Domando scusa. Anzitutto ho bisogno di rettificare un'affermazione dell'onorevole Cadorna.

Egli rispondendo all'onorevole Senatore Borgatti, credè poter correggere una sua proposizione, negandogli che l'appello per abuso avesse carattere *preventivo*, ed attribuendogli un carattere *repressivo*.

Io non credo che l'onorevole Senatore Borgatti abbia ciò detto. Egli disse solamente che lo Stato aveva una serie di mezzi *preventivi* per impedire gli abusi; ed infatti, o Signori, non vi era provvisione ecclesiastica del Pontefice o delle autorità inferiori, che potesse eseguirsi senza la preventiva licenza del *placet* o dell'*exequatur* dell'autorità civile acciò potesse avere esecuzione. Ed ognuno comprende come un gran numero di questi abusi venisse evitato e soffocato nel nascere prima di avere esistenza. E con quali mezzi? Coi mezzi preventivi dei quali ebbe a parlare l'onor. Senatore Borgatti. Egli lesse le mie parole pronunciate in Parlamento nella discussione dell'articolo 17 della legge sulle guarentigie: « Oggi, io dissi, si aboliscono tutti questi mezzi preventivi, tutte queste cautele preventive, come si addice ad uno Stato libero, come è nello spirito della libertà moderna; se voi non volete perciò lasciar lo Stato indifeso, dovete, dopo che questi fatti siano accaduti, conoscerli e reprimerli colla legge penale se saranno iscritti nei reati, e con l'azione civile di indennità innanzi ai magistrati civili acciò essi dichiarino che gli atti spirituali e disciplinari degli ecclesiastici, quando ledano i diritti dello Stato o dei privati, debbano rimanere senza vigore od effetto. »

Tali furono le mie dichiarazioni, accettate dal

Governo e dalla Commissione, e furono tradotte nella formola che già vi ho letta dell'articolo 17. Laonde, o Signori, non è già che noi vogliamo risuscitare l'appello per abuso, perchè quest'appello, come poco innanzi avete udito nelle parole dell'onor. Ministro De Falco, era un procedimento *amministrativo*, e asoggettato ad un giudizio affatto arbitrario discrezionale, affidato ad un corpo amministrativo quale era il Consiglio di Stato. Pertanto quest'appello per abuso è abolito per sempre, nè il Governo può più ingerirsi amministrativamente nelle cose ecclesiastiche.

Ma l'articolo 17, come già avvertimmo, creò un altro istituto in compenso larghissimo di quello; impose all'autorità giudiziaria che nei casi espressamente contemplati nell'ultimo inciso dell'articolo stesso dovesse dichiarare gli atti dell'autorità ecclesiastica senza vigore ed effetto. E quando fossero scritti nel Codice penale, dovesse dichiararli reati, ed assoggettarli a punizione. Fuori di tali casi, spetta al potere giudiziario esaminare coi generali criteri del diritto gli atti dell'autorità ecclesiastica, riconoscere se in essi concorrano tutte le condizioni necessarie alla loro regolarità ed efficacia, pronunziare se l'atto possa oppur no sortire un effetto esteriore e civile.

Dunque, o Signori, l'articolo 1° del nostro progetto di legge non ristabilisce l'appello per abuso; ma poichè abusi possono commettersi dal ministro del culto nell'esercizio del suo ministero, non più per via *preventiva* ed *amministrativa*, ma col *procedimento giudiziario* riserbato all'articolo 17, li determina e circoscrive (come vedremo) dal loro *scopo* e dai loro *effetti*; dallo scopo, che deve essere *l'offesa delle leggi o delle istituzioni dello Stato*; dagli *effetti*, perchè anche un atto abusivo, offensivo cioè delle leggi e delle istituzioni dello Stato, se non produce l'effetto della notorietà e dello scandalo, raffigurato coll'espressione *turbamento della coscienza pubblica*, non è reato, ma rimane nel campo degli atti ed abusi soggetti alla competenza dell'autorità giudiziaria civile.

Oggi adunque non vi ha ragione di dirci che non possiamo scrivere nel Codice Penale la parola *abuso* senza ripristinare l'appello per abuso; credo di averlo chiaramente dimostrato.

Quando si voleva abolire il sistema giurisdizionale e preventivo in materia ecclesiastica, voi rammentate come ragionavano i fautori di quest'abolizione. Non potete conservare, ci dicevano, questi vecchi arnesi di altri tempi, parlando così per disprezzo di istituzioni che erano sembrate sacre agli occhi dei nostri padri, e che avevano costato sudori e sacrifici e le lotte sanguinose delle scomuniche e degli *interdetti*, a cui erano stati sottoposti potenti principi, nobilissime città e Stati. Di questi mezzi, aggiungevano, qual bisogno avete in paesi liberi? Non avete il Codice Penale? Scrivete in esso tutto ciò che vi piace, qualunque atto del ministro del culto che offenda l'incolumità dell'ordine pubblico, la quiete o la sicurezza sociale.

Ora però che abbiamo abolito i mezzi preventivi ed amministrativi, e vogliamo scrivere nel Codice Penale che non si può dai ministri del culto con gli atti del loro ministero attentare all'ordine pubblico ed alla legislazione dello Stato, si vien gridando che offendiamo la libertà religiosa e il diritto pubblico del paese.

Lascio giudice il Senato di quanta serietà e coerenza sia un'opposizione somigliante!

Concludiamo: la formola e le parole usate nell'articolo 1° *abusi dei ministri dei culti* nulla ha di comune con l'abolito appello per abuso, e non può dar luogo ad equivoci.

Si oppone: potrebbesi anche comprendere il rifiuto dei sacramenti...! Ma ho già dimostrato che il Vigliani trovava questa formola dell'art. 1° commendevole soprattutto perchè evitava e non riproduceva l'inciso dell'art. 268 del Codice Penale del 1859, che dichiarava reato l'*indebito* rifiuto degli uffici religiosi.

Rammento essersi in alcuni casi giudicato che tali rifiuti potessero incriminarsi, anche quando non avessero *scopo o carattere politico*,

Decise in questo senso la Corte di Cassazione di Milano nel 25 novembre 1863 in causa *Ortis* parroco di Castellazzo.

Perciò l'articolo 268 era veramente difettoso, e forse anche avrebbe potuto a questo difetto partecipare l'art. 1° del progetto di legge attuale senza l'inciso opportunamente e con accorgimento introdotto nella discussione che ebbe luogo nella Camera dei Deputati; ma

oggi ogni equivoco sarebbe impossibile, e d'altronde nel testo della legge più non si parla del rifiuto di servizi religiosi.

Si parla soltanto dell'*abuso*, che consiste nel far servire i mezzi spirituali a scopi politici, e propriamente all'*offesa alle leggi ed alle istituzioni dello Stato*.

E che! o Signori, non abbiamo noi forse nella vigente legislazione esempi di reati somiglianti? Mi basti rammentare l'art. 193 dello stesso Codice Penale, che in materia di elezioni così dispone: « I pubblici ufficiali che con *abuso* delle rispettive funzioni avranno cercato di vincolare i suffragi degli elettori in favore ed in pregiudizio di determinate candidature, saranno puniti colla esclusione dai diritti elettorali per tempo non minore di 5 anni nè maggiore di 10.

« La stessa pena è applicabile ai *ministri della religione dello Stato o dei culti tollerati*, i quali avranno cercato di *vincolare* i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature, sia con istruzioni dirette alle persone da essi in via gerarchica dipendenti, sia con discorsi tenuti in luoghi consacrati al culto o in riunioni aventi carattere religioso, sia con *promesse o minacce spirituali*. »

Dunque è già scritto nella nostra legge che se un sacerdote minacci rifiuto di sacramenti o di sepoltura, per vincolare il voto di un elettore, commette reato e deve essere punito. Nessuno ha messo in dubbio che giustamente è scritto nel nostro Codice questo articolo; nessuno ha sollevato le clamorose obiezioni che oggi si invocano contro l'articolo 1° dell'attuale disegno di legge; e pure l'essenza del reato è la stessa. Siamo sempre nel caso del ministro del culto che abusa del suo ministero, che fa servire i mezzi spirituali per scopi politici, lesivi agli interessi generali dello Stato e del paese.

Per tal modo, o Signori, le due espressioni *abuso del ministero ecclesiastico, e offesa delle leggi o delle istituzioni dello Stato*, si spiegano, si moderano e si completano a vicenda.

Rimane l'ultima espressione *turbamento della coscienza pubblica*. Sappiamo quali e quante censure sono state scagliate su questa formola necessariamente elastica. Dove è la coscienza pubblica? È la coscienza della maggioranza? È l'opinione di tutti? È un'astrazione, non una

realtà, e non si può prendere una base di questa natura per punire, perchè il giudice sarebbe obbligato a decidere dove esiste la coscienza pubblica.

Signori, io non combatterò una parte di queste censure, ma a me sembra che questo elemento aggiunto nell'articolo significava che non bastasse il semplice abuso dei mezzi spirituali, nè bastasse lo scopo politico dell'offesa alle leggi ed alle istituzioni dello Stato per costituire un reato; ma si richiedesse ancora un ultimo requisito, quello cioè di un danno notorio arrecato alla società, mercè quella pubblicità che si traduce nel sollevare, come alcuni giudicati si espressero, la *indignazione pubblica* contro l'atto commesso dal ministro del culto.

Laonde l'intenzione del legislatore nel richiedere questo estremo fu quella di restringere l'incriminazione, non di ampliarla. Si volle lasciare al giudice la possibilità di dichiarare che il reato non esiste, perchè anche a fronte del commesso abuso e del dimostrato scopo politico, rimane l'apprezzamento e la varia estimazione del grado di commozione della pubblica opinione, onde la via aperta in caso di dubbio all'assoluzione.

Credo aver dimostrato che anche nella *forma* l'articolo 1° non meritava poi così fiere censure.

Nondimeno io rinnovo a questo punto del mio discorso la dichiarazione che ho già fatta poc'anzi.

Io non ho spirito di paternità per la compilazione di quest'articolo. Il Senatore Cadorna è andato troppo oltre, rivelando i suoi intimi propositi, quando ha detto che quest'articolo è inemendabile. Se non si conoscono gli emendamenti che si proporranno, non si possono apprezzare fino a che non si abbiano sotto gli occhi, nè si può giudicare della loro ammissibilità. Bisogna passare alla discussione, nella quale si presenteranno gli emendamenti; io non posso che dichiarare che son disposto ad accettarli, quando non alterino il concetto sostanziale dell'articolo. Se in seguito a tale discussione il Senato giudicasse l'articolo inemendabile, sarebbe quello il momento di rigettarlo; dopo di che spetterebbe al Governo di esaminare se ancora la legge, priva dell'articolo medesimo, potrebbe servire ad utile scopo per le altre disposizioni che essa contiene.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1877

Qui, o Signori, sento il dovere di arrestarmi nella discussione della parte fondamentale della legge. Dirò brevi parole sopra gli articoli successivi del progetto; sui quali parecchi degli oratori hanno espresso osservazioni e desiderî.

Intanto domanderei pochi minuti di riposo.

Voci. Si riposi, si riposi.

La seduta è sospesa per 15 minuti.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione. La parola è al Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Signori, percorrerò assai rapidamente alcuni altri articoli che furono combattuti nel progetto di legge.

Nell'art. 2° fu osservato essersi aggiunto a quello che il Senato approvò nel 1875 un ultimo paragrafo per punire coloro che pubblicassero o diffondessero gli scritti sediziosi enunciati nei paragrafi precedenti dell'articolo medesimo, qualunque fosse l'autorità ecclesiastica ed il luogo onde provenissero. Questa disposizione a taluni parve eccessiva. Essa non era stata introdotta nel progetto ministeriale e fu aggiunta dalla Camera dei Deputati; noi l'avevamo reputata superflua.

E invero l'articolo 472 del Codice Penale, che succede all'articolo 471 del quale abbiamo lungamente ragionato, è così concepito: « I banditori, espositori, venditori e distributori di scritti o di stampe che contengono alcuno dei reati preveduti negli articoli precedenti, saranno puniti, se vi ha luogo, come complici dei provocatori. »

L'articolo 574 del Codice Penale contiene la medesima estensione della penalità ai distributori o riproduttori di scritti che abbiano carattere diffamatorio ed ingiurioso; e infine l'articolo 56 della Legge sulla sicurezza pubblica del 6 luglio 1871 sancisce che l'azione penale stabilita dalla legge sugli stampati, incisioni, fotografie ecc. si applichi eziandio a quelle venute dall'estero ed ai loro venditori ed espositori.

Laonde a me non era sembrato necessario di fare questa aggiunzione, imperocchè si trattava di riproduzioni per stampa di scritti nella loro sostanza incriminabili che cadono sotto la sanzione penale della legge sulla stampa.

Ma avendo taluno elevato dei dubbî, e mostrato che trattandosi di una disposizione penale che sostanzialmente nulla aggiungeva e non variava lo stato dell'attuale legislazione, ma eliminava possibili controversie ed incertezze, non vi fosse ragione di opporsi, il Ministero non credè di elevare difficoltà ad accettare l'aggiunta che si legge nell'articolo 2.

D'altronde, o Signori, basta gettare uno sguardo sopra la Circolare del Ministro mio predecessore, della quale feci parola innanzi alla Camera dei Deputati nella solenne discussione da me poc'anzi rammentata, nella quale espressamente prescrivevasi di procedere contro i riproduttori e diffonditori di qualunque scritto sedizioso e colpevole, ancorchè partisse da persona che fosse individualmente irresponsabile in faccia alla legge, ciò non potendo rendere immuni dall'applicabilità della sanzione penale coloro che stampassero, divulgassero e vendessero scritti di somigliante natura. Quindi a me sembra che l'opposizione ad un'aggiunta la quale non muta lo stato della legislazione, ma con maggiore chiarezza previene dubbî possibili, non abbia solido fondamento.

L'articolo 3 è così concepito:

« I ministri di un culto che esercitano atti di culto esterno contro provvedimenti del Governo, sono puniti col carcere ecc. »

Contro questo articolo ben anche si sono elevate difficoltà.

Ognuno comprende che esso si riferisce a funzioni religiose che avvengano soprattutto nei luoghi pubblici, come le processioni. Malaugurati incidenti suscitati dalle circolari su questa materia, hanno fatto aguzzare gli occhi, e vedere qualche cosa di male in quest'articolo innocentissimo, su cui nessuno nel 1875 aveva elevato osservazioni di sorta.

Ho bisogno di chiarire in proposito gli argomenti che mossero altra volta il Senato ad approvare l'articolo, e muovono il Governo a sostenerlo.

Nessuno dubiterà che le riunioni di qualunque specie e natura, per qualsivoglia scopo, in qualunque luogo aperto al pubblico, tanto più nelle strade o nelle piazze pubbliche, sieno

soggette, secondo l'art. 32 dello Statuto, alle leggi e ai regolamenti di polizia, non potendosi altrimenti rispondere della tutela e custodia dell'ordine pubblico.

Coloro, Signori, che leggono sui diari stranieri le scene deplorabili che sono avvenute in alcune città del Belgio in occasione di pubbliche processioni, le provocazioni, gli attacchi a mano armata, e gli atti di poca reverenza verso la cerimonia religiosa rendono ragione della convenienza che l'autorità pubblica non sia destituita di mezzi per prevenire codesti inconvenienti in casi in cui creda gravemente minacciato l'ordine pubblico.

Noi abbiamo avuto non poche prove del senno del popolo italiano, benchè non sieno mancati i pericoli di somiglianti collisioni. Mi basta rammentare che un anno appena fa, in una città vicina a Roma si volle con uno scopo politico fare una numerosa processione in occasione non so di qual santo; in quel medesimo giorno trovandosi in quella città l'illustre generale Garibaldi, una parte della popolazione credè di contrapporre a quella processione religiosa, che sembrava avere uno scopo politico, un'altra processione anche di carattere politico recandosi migliaia di persone alla casa dove era ospitato l'illustre generale Garibaldi. Che avvenne?

Nella piazza, al certo poco spaziosa, di quella piccola città, le due processioni s'incontrarono; e mentre nel Belgio non so che cosa sarebbe accaduto, il senno e la prudenza del carattere italiano fece sì che queste radunate d'uomini guidate da così diversi ed opposti intendimenti sfilarono l'una accanto all'altra senza che il più piccolo disordine avvenisse; ma chi ha la responsabilità dell'ordine pubblico non può esporre ogni giorno a codesto cimento la saviezza delle popolazioni italiane.

Non vi è dunque nessuno inconveniente a concedere questa facoltà di cui ogni Governo, ogni Amministrazione non potrà che usare con la necessaria discrezione, e sempre rispondendo innanzi al Parlamento, giudice di ogni atto della pubblica Amministrazione.

Poichè da alcuni oratori si è parlato di una recente Circolare del Ministro dell'Interno relativa a questo soggetto, avvertirò che egli non fece che rinnovare identiche circolari precedenti

del Ministro Lanza e del Ministro della Giustizia Cortese dell'anno 1865. Il progetto di legge, cioè il suo articolo 3°, è precisamente raccomandato dalla condizione in cui si trova nel nostro Regno la legislazione su questa materia.

Infatti esiste ed è in vigore il reale Decreto del 16 ottobre 1861, nel cui art. 12 si legge quanto segue:

« Le attribuzioni circa le materie qui sotto indicate, in quelle provincie del Regno in cui giusta il *diritto* e gli *usi in esse vigenti*, spettano al Ministro per gli affari ecclesiastici di Grazia e Giustizia, sono delegate ai Prefetti, cioè:

« N. 4. Lo *autorizzare funzioni* e predicazioni in ore notturne, o in luoghi diversi dalle chiese, e quelle altre per le quali sia richiesto uno speciale permesso, non che le questue fuori delle chiese. »

Questa è legge attualmente in vigore in Italia.

Senonchè in alcune delle provincie del Regno esistono antiche disposizioni o consuetudini inveterate per cui si richiede dal Ministro dei culti l'autorizzazione per le processioni; ed io stesso ne accordo senza difficoltà.

In altre provincie però queste disposizioni o questi usi non esistono, o sono diversi.

La giurisprudenza che si è pronunciata incerta ed oscillante in questa materia ha dichiarato appunto che le circolari del Ministro dell'Interno, fin dal 1865, indebitamente hanno esteso a tutto lo Stato una condizione legislativa, che, secondo il decreto del 1861, sarebbe ristretta soltanto ad alcune parti e regioni del Regno.

Voi vedete dunque, Signori, di quanta urgenza sia che abbiasi un testo di legge inteso a far cessare questo stato di difformità della patria legislazione sull'argomento e ad un tempo le oscillazioni ed incertezze della giurisprudenza.

Spero dopo ciò che non possa esservi alcuna difficoltà all'approvazione di quest'articolo.

Rimane l'articolo 4. In esso si dispone che « la contravvenzione alle regole prescritte circa la necessità dell'assenso del Governo per la pub-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1877

blicazione e per l'esecuzione de' provvedimenti relativi ai culti nelle materie in cui tuttora è richiesto, è punita, ecc. » Prescindendo da questo inciso: *nelle materie in cui tuttora sia richiesto*, quest'articolo contenevasi letteralmente nella Legge Subalpina del 1854; leggevasi e si legge nel Codice Penale del 1859; fu abrogato nel 1871 colla Legge del 5 luglio. Perchè fu abrogato?

L'onorevole Senatore Borgatti ve lo disse.

Prima di tutto si credè che bastasse la privazione delle temporalità per obbligare l'episcopato e gli altri ministri del culto all'osservanza di codeste regole in tutto ciò che riguardava la collazione de' benefici maggiori e minori.

In secondo luogo perchè si sperava imminente la presentazione e quindi l'approvazione della Legge riservata coll'articolo 18 della Legge sulle guarentigie.

Ma questa Legge, la cui preparazione è malagevole, e la cui discussione sarà non meno ardua, per quanto l'onorevole Senatore Cadorna ci faccia sperare che egli non contribuirà a renderla vieppiù difficile, come fece nella presente circostanza, è un avvenimento ancora lontano.

D'altronde il fatto ha dimostrato quanto si ingannassero coloro che si lusingavano bastasse conservare le temporalità nelle mani del Governo per far osservare quelle disposizioni riguardanti l'*exequatur* ed il Regio *placet*.

Avete veduto qual numero considerevole di vescovi in dispregio di queste regole siasi posto in possesso del governo delle diocesi, creando quella condizione spinosa e malagevole della quale abbiamo poco anzi parlato.

Vi ha di più, o Signori. Il Governo, destituito di ogni mezzo di repressione, si è trovato nella più dolorosa impotenza in molti luoghi dello Stato di fronte ad una situazione intollerabile. Vi ha dei Comuni, ove sono avvenute nomine di parroci fatte dalle popolazioni ed il vescovo ha nominato il suo. Il Governo non ha accordato il *placet* nè al nominato dal vescovo, nè all'eletto dal popolo.

Intanto entrambi esercitano le loro funzioni parrocchiali, l'uno e l'altro occupano la chiesa dividendo la popolazione in due campi, in uno stato di permanenti dissidi e perturbazioni, a cui bisogna provvedere con mezzi di polizia.

Ma non sono questi i mezzi convenienti a popolo libero e civile.

Bisogna riconoscere che fu improvvida, prematura la soppressione di questo articolo del Codice Penale, perchè, sebbene in moltissime materie oggi più non si richieggano l'*exequatur* ed il *placet*, pure ve ne ha una parte importantissima, quella della collazione de' benefici maggiori o minori, e qualche altra, come l'alienazione di beni ecclesiastici, in cui sono richiesti.

Ora, interessa allo Stato che l'esecuzione di questi atti sia impedita, e non può essere impedita efficacemente, ed aggiungerò con forme legali, se non quando esista nel Codice Penale una sanzione, come quella che senza inconvenienti fu per tanti anni nel Codice Penale del 1859.

Finalmente, o Signori, dopo aver percorso questi diversi articoli, ho bisogno di giustificare il progetto di legge da un'altra accusa immeritata che le fu mossa da uno de' più autorevoli oratori che presero la parola in questa discussione, dell'onor. Boncompagni. Egli ha rimproverato ben anche, ma contro verità, all'attuale progetto di aver inasprito le penalità, aggiungendo che in questa materia le pene debbono essere miti e leggiere. Ed io che in ciò consento pienamente con lui, nè ravviso in queste disposizioni penali se non l'esercizio del *jus tuendi* a tutela dello Stato in faccia a possibili attentati delle persone ecclesiastiche, io sarei pronto a moderare queste penalità se fosse vero il fatto che nel presente progetto di legge si trovassero accresciute.

Ma io credo che in ciò egli sia caduto inavvertentemente in errore. Desumiamolo da un confronto.

Senatore BONCOMPAGNI. Dichiaro da me che vi fu l'errore, l'ho verificato, e ritiro la mia asserzione, quella parte delle mie osservazioni.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ringrazio l'onor. Boncompagni della sua leale dichiarazione, e mi astengo dall'insistere nella dimostrazione che assai più moderate sono le penalità di questa legge in confronto con quelle che si trovavano nel Codice del 1859 ed anche nella legge del 1854.

Nè voglio tacere che se a taluno potesse

sembrare opportuno di aggiungere, come ve ne ha esempio in qualche Codice straniero, una facoltà al magistrato di sostituire per questi reati alla pena del carcere quella del confino, o l'allontanamento del colpevole per altrettanto tempo dal Regno, perchè l'esiglio dal Regno sebbene manchi pel maggior numero dei reati del carattere di pena, pure rispetto a certe persone ed a certi reati, come questi, può divenire opportuna penalità risparmiandosi a coloro che sono colpevoli l'apparenza del martirio; e se infine vogliasi stabilire che il carcere debba scontare come per i delitti di stampa in locali distinti da quelli dei delinquenti per reati comuni; chiunque faccia di queste proposte io dichiaro che mi troverà di buon grado assenziente. Non vogliamo una legge di rigore e di persecuzione, ma soltanto una legge, la quale affermando il diritto dello Stato, lo circonda delle necessarie difese.

Così, o Signori, è esaurita la discussione *giuridica* di quella legge in ogni sua parte. Nè voglio rispondere ad alcune allusioni veramente inopportune che due volte si fecero negli ampi e focosi discorsi degli oratori avversari, facendo credere la presente legge una imitazione delle leggi confessionali prussiane proposte, si è detto, dal fiero Cancelliere dell'Impero Germanico.

Le condizioni dei due paesi sono diverse, e tuttavia io auguro ad ogni paese d'Europa reggitori altrettanto fermi, autorevoli, sapienti e fortunati come l'illustre Cancelliere germanico. Tuttavia non abbiamo con questa legge in menoma guisa adottato la politica ecclesiastica, nè le leggi confessionali che convengono alla Germania.

Chiunque conosce il tenore di quelle leggi, non può ravvisare termini di paragone anche lontano tra disposizioni legislative, che assolutamente nulla hanno tra loro di somigliante e di comune.

Signori, non mi resta che intrattenervi, certamente per assai minor tempo di quello occupato dall'onorevole Cadorna, che neppur mi basterebbero le forze, della parte *politica* della legge.

Ci fu detto: Dove era la necessità, dove l'opportunità di questa legge? Quali sono i fatti

che potevano indurre il Governo a sollecitarne la presentazione? È forse richiesta dalle condizioni *interne ed esterne* in cui versa l'Italia?

Signori, esaminiamo pure freddamente le condizioni *interne ed esterne* del paese.

Già accennai all'obbligo che a noi era imposto da' precedenti parlamentari, e dalle solenni promesse che i nostri predecessori medesimi avevano fatte. Era già questo un fatto bastevole per indurci a presentare il disegno di legge di cui vi occupate, ed a comprenderlo nel nostro programma ministeriale.

Ma d'altronde, dopo le ultime decisioni del Concilio Vaticano del 1870, dopo la proclamazione della infallibilità; quando Roma papale, tanto nella sua costituzione interna, che nei rapporti coi Governi e con le autorità politiche di tutti gli Stati, ha assunto una posizione evidentemente nuova ed insolita, erigendosi in potere superiore ai Governi civili, ai medesimi direttamente ostile, e riducendo l'episcopato ed il clero inferiore ad una specie di milizia disciplinata ed obbediente a qualunque specie di ordini che ne emanano; è egli, o Signori, da uomo di Stato assennato e prudente lasciare più a lungo la potestà civile esposta ai pericoli, e senza i mezzi necessari di difesa, ad attendere la tempesta, anzichè prevenirla e scongiurarla?

È ben lungi da me il pensiero di comprendere in un giudizio di ostilità verso lo Stato tutto il clero e l'episcopato italiano. Riconosco io stesso in mezzo a queste numerose corporazioni uomini pii e venerandi, i quali soffrono anzi penosamente da questa condizione di antagonismo e di lotta in cui si trovano lo Stato e la Chiesa, e darebbero il loro sangue per farlo cessare. Tuttavia, o Signori, essi sono ridotti all'impotenza, al silenzio; la loro voce non ha efficacia.

Una fazione agitatrice e turbolenta usurpa oggi in alcuni luoghi il nome della Chiesa e ad essa si sostituisce. L'occulta influenza della setta è tale, che non noi soli, ma ben altri Governi di Europa anch'essi con circolari ai vescovi, ai Prefetti ed altre autorità preposte al reggimento delle provincie, solleciti della tutela del pubblico bene, hanno bisogno di accorrere contro queste manifestazioni ed agitazioni, oggi più che mai cresciute, e che vanno di giorno in giorno addiventando più minacciose.

L'onorevole Lampertico nella sua Relazione, e qualche altro oratore ne' suoi discorsi, mi sfidano a citare dei fatti; e mi dicono che questi fatti nè sono stati da me giustificati, nè almeno classificati con una statistica già promessa dei procedimenti penali che si fossero istituiti per reati di abuso dei ministri dei culti.

Ma per ciò che riguarda, o Signori, i fatti io sarei, ne assicuro il Senato, molto imbarazzato nella scelta. E d'altronde chi ha l'onore di rappresentare il Governo, si trova in simil caso in una condizione molto delicata. Posso io arrecare qui nella pubblicità e nella solennità di quest'aula nomi propri, fatti particolari, rivelare forse segreti angosciosi di famiglie, reclami regolarmente pendenti di cui abbondano gli uffici del mio Ministero? Io spero che dalle risposte dell'onorevole Relatore non vi sarò obbligato. Se mi obbligherà, lo farò con la maggior temperanza e moderazione possibile, lasciandone però a lui la responsabilità.

Invece, o Signori, ho pensato che fosse mio dovere procedere in modo diverso. Siccome il Governo potrebbe ingannarsi in buona fede, ho pensato di raccogliere prima di tutto una Statistica dei procedimenti penali che finora ebbero luogo, e poscia indirizzarmi a tutti i Procuratori generali ed ai Prefetti del Regno, invitandoli a dichiarare con tutta libertà se, nelle condizioni speciali in cui essi vedevano il paese, portassero un giudizio di opportunità, di utilità, di necessità, che questa legge speciale venisse approvata dal Senato.

Parevami che ciò non fosse necessario; imperocchè, o Signori, intendiamoci, quanto alla giustizia di una legge, qualunque delle Assemblee legislative, tanto il Senato quanto la Camera dei Deputati, ha tale pienezza e sovranità di potere, che unicamente dal suo giudizio dipende l'accettare od il respingere la legge che il Governo propone. Ma una volta posta in sicuro la giustizia intrinseca di una legge, sia nei termini in cui è proposta, sia emendandola mercè lo studio delle medesime Assemblee alle cui deliberazioni è sottoposta, se invece si eleva una questione secondaria, una questione estrinseca di opportunità maggiore o minore, di convenienza che sia pubblicata sei mesi prima o sei mesi dopo, in questi casi, o Signori, dovete riconoscere che il più compe-

tente estimatore, il miglior giudice di una questione somigliante, non può e non deve essere che il Governo, perchè è sopra di lui che incombe la responsabilità dell'amministrazione del paese; egli deve rispondere della sua quiete, del mantenimento dell'ordine; e se gli si negano i mezzi per poter adempiere a questo dovere, egli si troverà fino ad un certo punto scaricato della pesante responsabilità, che lo aggrava.

Perciò è nelle consuetudini parlamentari di prestar fede al Governo allorchè in una questione di questa natura con positive dichiarazioni afferma che lo stato delle cose, i fatti verificati nelle varie provincie del Regno, fanno giudicare conveniente ed opportuno che il Governo medesimo venga armato oggi piuttosto che domani di mezzi legali, della cui intrinseca giustizia non si possa dubitare.

E nondimeno, o Signori, al vedere nella Relazione dell'onorevole Lampertico sollevate quelle obiezioni, ho detto a me stesso: Mi rivolgerò ai naturali e competenti organi che accanto alle autorità giudiziarie di tutto il Regno vegliano acciò l'ordine pubblico non sia turbato dai reati; ai procuratori generali, che hanno inoltre relazioni costantemente continue col clero per l'esercizio delle loro attribuzioni; chiederò i loro avvisi e consigli, e gioverà apprendere quale sia il giudizio che possono formarsi gli uomini del Governo i quali si trovano in mezzo alle popolazioni delle varie provincie, che conoscono lo stato vero delle cose, ed i fatti che quotidianamente avvengono, e non giudicano dalla tranquilla serenità di questa Aula, sotto l'influenza di platoniche astrazioni, di teoriche o principî, quali siano i bisogni delle popolazioni, e se vi sia o no opportunità, necessità, utilità di maggiori mezzi repressivi.

Certamente il loro avviso non può vincolare alcuno, ma potrà servire a guidare od a giustificare il Ministero innanzi al Senato; il Senato lo apprezzerà liberamente nel suo senno e nella sua prudenza. Ho dunque voluto munirmi di queste autorevoli e numerose testimonianze, ed a voi sottometerle. Il Governo ottenne le risposte; non solo con ampi rapporti che si trovano qui deposti sul banco della presidenza, ma ben anche con una serie di anticipati telegrammi, che io ho creduto di far

stampare e riassumere, per farveli distribuire nel tempo stesso che lascio tutti i documenti a disposizione di ciascuno degli onorevoli Senatori.

(Gli uscieri frattanto distribuiscono questi rapporti.)

Risulta da queste risposte che sopra 24 procuratori generali, 20 sono di avviso che, esaminate le condizioni attuali del paese ed apprezzati i fatti avvenuti nelle varie provincie, debbasi concludere per la necessità ed opportunità che immediatamente venga approvata e promulgata una legge repressiva degli abusi dei ministri dei culti, secondo il sistema del progetto sottoposto alle deliberazioni del Senato.

Due altri opinano non creder ciò necessario nelle condizioni speciali del loro proprio distretto per le disposizioni del clero, ma pure utile per le condizioni generali del resto del Regno. Infine solo due altri avvisano espressamente che la legge non sia nè necessaria, nè urgente.

Ho voluto naturalmente trascrivere anche le opinioni dissenzienti, mettendole tutte sotto gli occhi vostri, perchè con ciò abbiate la prova della piena ed assoluta indipendenza di giudizio, con cui questi eminenti funzionari sono pronunciati in proposito.

Percorrendo i rapporti scritti di questi procuratori generali, spesso lunghi ed importanti, essi convalidano potentemente le loro conclusioni, tanto più, perchè abbondano di fatti, con nomi propri, che mi astengo di leggere per riguardi di prudenza che il Senato apprezzerà, per quanto potrei bramare ed esser tentato di offrir con essi al Senato la più eloquente e vittoriosa dimostrazione della necessità della legge. Ma questi documenti, o Signori, sono a vostra disposizione; ognuno di voi può leggerli e consultarli.

Per quanto riguarda le Statistiche, dirò che l'Ufficio Centrale avendo espresso il desiderio di conoscere il numero dei procedimenti per reati de' ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero, (e credo mi fosse richiesto allorchè ebbi l'onore di essere chiamato nel suo seno), pensai che sopra questa statistica volesse formarsi un

giusto concetto dell'opportunità della legge proposta.

Immediatamente, com'era mio dovere, incaricai tutti i procuratori generali di raccogliere le bramate notizie. Ma non era opera breve nè facile, ed anzi doveva necessariamente essere lunga e malagevole, perchè si voleva sapere precisamente quali e quanti fossero stati i procedimenti dal 1854, epoca in cui fu promulgata la Legge Subalpina in Piemonte, fino all'anno che oggi corre, e perciò, come vedete, per una serie di anni abbastanza lunga.

Se non che, o Signori, mentre io aspettava che queste risposte mi pervenissero per sottoporle all'esame dell'Ufficio Centrale (mi si permetta ch'io parli con tutta franchezza), fui penosamente impressionato nel sentire che dopo un sol giorno, già lo stesso Ufficio Centrale (benchè ad un solo voto di maggioranza) aveva giudicato la legge inopportuna, e che dovesse rinviarsi all'epoca remota ed incerta, in cui si sarebbe discusso il Codice Penale. Allora ho creduto che queste statistiche non avessero più scopo, almeno per l'Ufficio Centrale, ma che potessero essere utili al Senato; e non ho potuto averle complete che in questi ultimi giorni.

Tuttavia, a misura che raccolsi queste informazioni, mi feci un dovere di comunicarle al Relatore, il quale ha ormai presso di sè il lavoro completo.

Ora, gettando uno sguardo su questa Statistica, la medesima può dividersi in tre periodi: l'uno dal 1850 al 1859 sotto l'impero della Legge Subalpina del 1854; il 2° dal 1859 al 1870 sotto l'impero del Codice Penale del 1859; il 3° dal 1871 fino al presente, sotto l'impero dell'ultima legge del 1871. E se ne ottengono questi risultati.

Nel primo periodo di sei anni si ha una media annuale di 6 procedimenti (non trattavasi che del solo Piemonte).

Per 24 sopra 35 imputati fu dichiarato non farsi luogo a procedere; 11 furono condannati; il che offre la proporzione di 1/33 0/10 ossia di 1/3 di condannati contro 2/3 dimessi dalla imputazione senza condanna.

Nel secondo periodo di undici anni, sotto l'impero dell'articolo 268 del Codice Penale, contro il quale si è tanto declamato, ma che

appunto per la sua elasticità lasciava senza effetto moltissime procedure, gl'imputati furono 1142, con una media di 104 all'anno. Ma fu dichiarato non farsi luogo a procedere o si pronunciò l'assolutoria per ben 1052 individui, nè vi furono che 88 condannati, nella proporzione cioè del 9 0/0, ossia dell'*undecimo* circa.

Nel terzo periodo di sei anni le condizioni penali sono andate peggiorando; dopo la legge del 1871, gl'imputati non sono stati che 277, con la media annua di 46. Ma di tutti questi imputati non ne furono condannati che 6, cioè 1/44, ossia nella proporzione del 2 1/2 per cento. Ciò prova anzitutto la difficoltà sommamente cresciuta dell'applicazione della legge penale, e la quasi impossibilità di condannare con quella legge.

Ora, Signori, quando interrogate coloro i quali sono incaricati della repressione e della vigilanza sui reati, essi rispondono additandovi il numero scarsissimo dei colpevoli che ricevono una punizione, atteso lo stato vizioso e difettivo della legislazione attuale. Chi dunque toglierà sopra di sé la responsabilità di decidere che il presente disegno di legge non è necessario nè opportuno?

Ora mi si conceda di volgere uno sguardo sulle condizioni che sono fatte all'Italia nell'estero.

Già dimostrai che il Ministero nulla ha fatto per provocare quest'ultima alzata di scudi. Ho dovuto sorridere quando l'onorevole Mauri, usando un adagio volgare, ha detto che non bisogna suonare le campane per non attirare i fulmini. Noi non abbiamo suonato le campane; che se nel linguaggio dell'on. Senatore Mauri si qualifica così, e quasi eccesso imprudente, il presentare al Parlamento una legge che non modifica punto il nostro sistema di politica ecclesiastica, che non si discosta dalla temperanza di cui abbiamo dato troppe prove, una legge già presentata dalla precedente amministrazione, e già consacrata col vostro voto; allora io comprendo la sola politica che potrebbe sperare l'approvazione dell'onorevole Mauri: quella di un Governo pusillanime e senza dignità!

Voci. No, no!

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sono lieto della

vostra disapprovazione ad un tal sistema. Noi non domandiamo di più che di difendere lo Stato contro gli attacchi e gli abusi a suo danno diretti.

A noi nulla importa se i nostri provvedimenti dispiacciono a coloro che ne sono minacciati, quando essi sono necessari per la quiete d'Italia, per la sua sicurezza.

Ma egli è un fatto che si è cercato in questi ultimi tempi, sopra tutto dopo quella famosa Allocuzione calcolata a suscitare una crociata contro l'Italia, di eccitare le popolazioni di tutto il mondo cattolico a fare pressione sui propri Governi acciò si uniscano contro di noi. In essa non si è dubitato proclamare che la indipendenza spirituale del Pontefice non esiste, e che egli non può essere che o il Sovrano di Roma, o un prigioniero!

Per uno scopo così imprudentemente rivelato furono promosse proteste, sottoscrizioni e indirizzi. E si sono veduti i dignitari della Chiesa, dal cardinal Cullen nella estrema Irlanda sino ai vescovi della Francia, dell'Olanda, della Spagna e del Belgio con operosa gara agitare e commuovere le popolazioni, e rivolgersi ai propri Governi per ottenere da loro che in qualunque guisa sollecitassero e premessero con ostili e diffidenti rimostranze verso l'Italia, prendendo pretesto più che occasione dalla legge che si sta discutendo.

Hanno osato sperare che il Senato italiano, cedendo a queste pressioni, potesse respingerla e dare una prima soddisfazione al partito clericale....

Voci. No, no.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.... ai nostri nemici, ai nemici del nome italiano.

Voci. Bravo, bene, no, no.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non credo aver detto nulla di sconveniente.

La dignità di un popolo si sente e non si dimostra.

La coscienza del mondo civile esiste, per quanto si disputi sulla parola; essa giudicherà se ho detto il vero.

Voci. Bravo, benissimo.

PRESIDENTE. Avverto le tribune pubbliche che non sono permessi segni di approvazione o di

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1877

disapprovazione, e che rinnovandosi, io dovrò senz'altro farle sgombrare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Vi ha di più: queste dimostrazioni si fanno coincidere con invii di numerosi pellegrinaggi, più numerosi che mai, da tutte le parti del mondo, ordinandoli sotto la forma di una dimostrazione politica ostile all'Italia.

Ciò non impedirà, vel dissi, che questi pellegrini troveranno presso di noi quell'ospitalità, quell'accoglienza e tutela di sicurezza, che si addice ad un popolo che si rispetta, e che si onora, come il popolo italiano.

Non basta: in questi giorni si è veduta aprire una sottoscrizione di volontari, che si arruolano per un tempo determinato, per un anno, al servizio della Santa Sede, quasi dovessero militare sotto gli ordini suoi, per una spedizione immaginaria che deve restaurare il caduto potere temporale.

Ma tutti questi mezzi quale effetto hanno prodotto presso i Governi di Europa? Voi non lo ignorate: è mio debito di riconoscere e dichiarare solennemente, che nessuno dei Governi dell'orbe cattolico non solo non ha prestato ascolto a questi lamenti ed indirizzi così contrari al vero stato delle cose; ma quasi tutti si affrettarono in varie guise a dichiarare che respingono qualunque solidarietà con siffatte manifestazioni clericali, e con agitazioni che non sono l'espressione dell'opinione pubblica, ma procedono soltanto da debolissime minoranze inquiete e turbolente de' varî paesi.

Dichiaro che il Governo del Re intorno alla presente proposta di legge non solo non ha ricevuto mai da nessun Governo straniero veruna specie di consigli e di comunicazioni, malgrado le fallaci insinuazioni che si sono venute a tale riguardo spargendo da alcuni organi della stampa; ma ha ricevuto costantemente le più cordiali testimonianze del rispetto degli altri Governi per l'indipendenza della sovranità italiana, riconoscendosi che si tratta di una questione di ordine interno, in cui il Parlamento italiano è sovrano, e non possono in alcuna guisa ingerirsi le Nazioni e i Governi stranieri.

Oggi ancora a noi giunge l'eco delle discussioni ed interpellanze che ieri ebbero luogo nell'aula legislativa di un altro nobile paese, che è calunniato quando ci si vuol far credere che non

sia amico dell'Italia, mentre il sentimento della grande maggioranza di quel gran popolo è avverso alle intemperanze del partito clericale, e si affatica a resistere ai suoi dissennati eccessi, ai suoi faziosi tentativi.

Or dunque, o Signori, a fronte di codesta generale agitazione, di tante dimostrazioni che ci offendono quasi da ogni parte dell'orbe cattolico, qual sarà il vostro contegno?

Dovrete arrestarvi? Ma l'arrestarci a fronte di queste straniere ingerenze, sarebbe, o Signori, un'umiliazione per il nome italiano. L'Italia non potrà mai dimenticare quante umiliazioni nella sua storia abbia dovuto soffrire per opera dei Papi, da' tempi di Carlo Magno e di Federigo II, fino a' giorni nostri; ma non si aggiungerà quest'ultima, cioè che possa dipendere da una parola d'ordine del Vaticano, che costa nulla trasmettere a tutti i vescovi del mondo cattolico, mentre il Parlamento italiano sta discutendo una legge di cui abbisogna il paese, perchè voci straniere si levino ad intimidirci, ad intimarci di non procedere oltre, di non esercitare il diritto e la sovranità nazionale!!

È questo, onorevoli Signori, un primo esperimento, che si tenta, per vedere se riesca a paralizzare l'azione indipendente della nostra sovranità legislativa, mercè lo spauracchio di un'agitazione cattolica mondiale, che si potrebbe rinnovare quante volte se ne avesse talento.

Guai, o Signori, se riuscisse questo sperimento, se il partito che detesta l'Italia ed insidia alle sue istituzioni potesse in quest'occasione scoprire o sospettare, anche erroneamente, di possedere una misteriosa possanza, o solo lusingarsi di poter esercitare sopra un'Assemblea legislativa italiana una qualche influenza!

Oh non avrebbero più freno costoro nelle loro incessanti esigenze, nei loro temerari ardimenti. Un vostro voto ispirato da titubanze sarebbe interpretato e commentato da un capo all'altro del mondo, come un atto di debolezza; e diverrebbe il più imprudente e il più funesto degli incoraggiamenti senza che ciò fosse menomamente nelle vostre intenzioni.

Io non posso che insistere vivamente, acciò in queste straordinarie circostanze una legge di già votata nell'altro ramo del Parlamento

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1877

non rimanga in quest'Assemblea priva fin dell'onore della discussione, dopo che gli articoli di questa legge medesima furono due anni addietro da Voi stessi approvati.

No, Signori, questo non può essere il voto del Senato.

Sono convinto che ogni Senatore, nel momento di dare il suo voto, penserà alla morale responsabilità che assume, all'audacia che la sospensione di questa legge indubitamente infonderebbe nei nemici nostri, ai pericoli e ai disordini che oggi non esistono, ma che da questo voto funesto potrebbero essere creati, apparecchiando a venerandi uomini politici un penoso e tardo rimorso.

Noi, consiglieri della Corona, abbiamo fatto il dover nostro, e mi dispiace che il Ministero non abbia avuto migliore interprete del mio povero labbro.

Noi possiamo, dopo aver difesa la legge chiedendone a voi l'approvazione, declinare ogni responsabilità dell'avvenire.

Ma no, Signori: non ne dubito, voi discenderete alla discussione dei singoli articoli del progetto. Codesto esame sia coscienzioso e libero. Se la legge, ancorchè emendata d'accordo tra il vostro Ufficio Centrale ed il Governo, neppur vi sembri accettabile, giudicatela liberamente; ma respingete, ve ne prego, come un pericolo per l'Italia, la proposta sospensiva, che or ora innanzitutto sarà sottoposta ai vostri voti.

Io ve lo chiedo, Signori, in nome della concordia tra gli alti Poteri dello Stato; in nome della quiete e della sicurezza del paese, che deve essere al coperto da interne ed esterne insidie; ve lo chiedo in nome dell'alto decoro di questo illustre Consesso, che ha già votato, or sono due anni, questi medesimi articoli di legge, e per l'avvenire delle nostre istituzioni; in nome dell'indipendenza nazionale e de' suoi poteri legislativi; nel nome infine, egualmente a tutti sacro, dell'onore e della dignità d'Italia!

(Vivi applausi)

Senatore CADORNA C. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA C. L'Ufficio Centrale, esaminando questa legge, venne nell'avviso di domandarne il rinvio mediante l'ordine del giorno da lui proposto. Egli venne in questo avviso in seguito all'esame del merito della legge.

Egli è perciò che nella relazione dell'Ufficio il merito della legge fu lungamente esaminato, e che vi si espresse che il voto della sua maggioranza le era contrario.

La maggioranza dell'Ufficio fu inoltre persuasa, che questo progetto di legge fosse del tutto inopportuno, e che ogni disposizione su questo soggetto, qualunque esse fossero, e la ripetizione di quelle già esistenti, dovessero rimandarsi all'epoca in cui si sarebbe discusso il nuovo Codice penale, onde coordinarle con tutta la penale legislazione.

Perciò la maggioranza dell'Ufficio Centrale, ad evitare una lunga discussione, propose il rinvio come mezzo più usato nei Parlamenti di tutti i paesi per escludere una legge dalla discussione in una sessione. Questo è il motivo pel quale l'Ufficio Centrale nella sua maggioranza ha presentato l'ordine del giorno.

Però dopo tanti giorni di discussione, dopo la discussione estesa e profonda fattasi del merito di questa legge per la quale si è giunti al punto che il Senato potrebbe passare senz'altro alla votazione degli articoli, l'Ufficio Centrale non ha potuto disconoscere che lo stato delle cose è assolutamente cambiato per ciò che riguarda la forma del giudizio che il Senato è chiamato a pronunziare.

Perciò l'Ufficio Centrale nel mentre che mantiene tutti gli argomenti dedotti dall'inopportunità e della mancanza di necessità di questa legge, i quali varranno, nel concetto della sua maggioranza, a persuadere il rigetto, ha unanimemente deliberato di ritirare la proposta del rinvio, e di non opporsi a che si passi alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Porgo comunicazione dello Stato delle iscrizioni.

Sono tuttavia iscritti, per parlare *contro*, i signori Senatori Gallotti, Piola, Poggi, Cantelli, Cadorna Carlo.

È iscritto per parlare *in merito* l'on. Senatore Michelini.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1877

Il Senatore Barbaroux è iscritto per parlare a nome della minoranza dell'Ufficio Centrale.

È proposto un ordine del giorno dall'onorevole Senatore Bargoni, così concepito:

« Considerando che il presente progetto di legge — inteso a riempire una lacuna già ripetutamente avvertita nella nostra legislazione penale — risponde e si coordina ad una parte del Codice penale del 1859, attualmente vigente, il Senato passa alla discussione degli articoli. »

Avverto che fu presentata al banco della Presidenza la domanda che leggo:

« A norma dell'articolo 47 del Regolamento del Senato, i sottoscritti domandano la chiusura della presente discussione. »

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. I Senatori sottoscritti a questa domanda sono gli onorevoli Arese, Tommasi, Di Cossilla, Frasso, Prinetti, Bonelli, Giorgini, De Siervo, Magliani, Mischi.

Avverto altresì che fu presentata al banco della Presidenza questa domanda:

« I sottoscritti signori Senatori Palasciano, Norante, Caracciolo di Sant'Arpino, Del Giudice, Merlo di Santa Elisabetta, Caracciolo di Bella, Piedimonte, Palmieri, Farina, Gravina, Bardessonno, chiedono che l'ordine del giorno dell'Ufficio Centrale venga votato *per divisione*. »

Naturalmente, dopo che l'Ufficio Centrale ha dichiarato di ritirare l'ordine del giorno della sua maggioranza, la domanda del voto *per divisione* non ha più luogo.

Ora ha la parola l'onorevole Senatore Poggi, che l'ha chiesta a proposito della chiusura.

Senatore POGGI. Ho domandato la parola per far presente, prima della votazione sulla domanda di chiusura, che io ho chiesto di parlare fino dal primo giorno in cui arrivai, per un fatto che chiamerò indirettamente personale.

Io fui membro insieme con altri dell'Ufficio Centrale del Senato e Relatore della legge del 5 luglio 1871, che il Senato ha inteso essere stata accusata dei più grandi difetti che possa avere una legge.

Interessa il decoro dell'Ufficio Centrale e del Senato che venga almeno dalla mia bocca la

difesa di questa povera innocente, la quale se può aver peccato, può aver peccato per equità.

Quindi io faccio preghiera al Senato perchè abbia la compiacenza, nell'interesse del suo decoro, giacchè di decoro del Senato si è tanto parlato, di sentir la difesa di questa legge. Se il Senato non me l'accorda, mi rassegnerò; ma parmi che questa sia una questione di convenienza.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Poggi fu iscritto precisamente nel giorno in cui egli venne per la prima volta, mentre pendeva la presente discussione al Senato; e prima di lui erano già iscritti i signori Senatori Gallotti e Piola, pei quali non è ancora venuto il turno della parola.

Del resto, ricordo al Senato che quando pronunciava ieri la prima parte del suo discorso il signor Ministro Guardasigilli, hanno chiesto la parola i signori Senatori Boncompagni di Mombello e De Filippo: ond'io li prego a voler dichiarare se intendano parlare per un fatto personale.

Senatore BONCOMPAGNI DI MOMBELLO. Intendo precisamente parlare per un fatto personale.

Senatore DE FILIPPO. Ed io pure.

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA C. Prego il Senato a voler rammentare il discorso fatto ieri dall'onorevole Ministro Guardasigilli, e se non sia equa la domanda mia di essere udito per poco.

Molte voci. Sì, sì, ha ragione.

PRESIDENTE. Sta bene: e rimane pure inteso che quando la chiusura venisse dal Senato decretata avrà il signor Relatore il diritto della parola. Intanto, e prima di porre a partito la chiusura della discussione generale, avverto che il motivo pel quale il signor Senatore Poggi ha chiesto di parlare nell'atto stesso che io leggeva al Senato la domanda di chiusura, consiste in ciò ch'egli intende di cogliere l'occasione onde svolgere le sue idee intorno alla legge del 1871 della quale egli fu il Relatore. Mi pare che all'uopo ei potrebbe prendere la parola al momento in cui si discuterà l'articolo primo del presente disegno di legge. Domando all'onorevole Senatore Poggi se si accontenta di venir iscritto per parlare sull'articolo 1.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1877

Senatore POGGI. Io insisto per avere la parola prima della chiusura della discussione generale, perchè tutto quello che dovrei dire non concerne solamente l'art. 1°, ma tutto l'insieme della legge.

(Rumori, agitazione, i Senatori occupano l'emiciclo.)

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se, prima che si proceda a raccogliere i voti sulla chiusura intende di accordare la parola al Senatore Poggi.

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA C. Trattandosi di votare se debba o no dichiararsi chiusa la discussione generale, faccio notare che se il Senato dichiara chiusa la discussione, allora non parlerà più nessuno; se poi il Senato non vorrà chiudere la discussione, allora parmi che a ciascun oratore iscritto la parola debba spettare secondo l'ordine della sua iscrizione.

Per quanto mi riguarda, dichiaro che per me è cosa indifferente il parlare in occasione della discussione generale, ovvero in occasione dell'art. 1°, molto più che nel mio discorso mi sono occupato quasi unicamente dell'art. 1°. Per me la discussione dell'art. 1° è sede opportunissima per parlare una seconda volta, ed in questo caso pregherei il signor Presidente di conservarmi il mio grado nell'ordine delle iscrizioni.

PRESIDENTE. E l'on. Senator Poggi insiste ancora nel voler parlare prima della chiusura della discussione generale?

Senatore POGGI. Poichè parmi che il Senato mi consenta di dire, quando verrà in discussione l'articolo 1°, tutto quello che avrei creduto di dire adesso, io non ho difficoltà di riserbarmi a parlare in quell'occasione.

PRESIDENTE. Questo è appunto ciò che io le aveva offerto testè.

Senatore AMARI. A nome dei miei Colleghi dell'Ufficio Centrale dichiaro ch'esso si asterrà dal votare su questa questione.

PRESIDENTE. Domando infine al Senato se intenda che i due Senatori che hanno domandato la parola per un fatto personale mentre ragionava il Guardasigilli, cioè i Senatori Boncompagni Di Mombello e De Filippo, parlino prima o dopo la chiusura della discussione generale.

Voci prolungate: Dopo, dopo!

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura della discussione generale: quelli che intendono di approvarla, sono pregati di alzarsi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Domani al tocco, si terrà seduta pubblica per il seguito della discussione del progetto di legge: Disposizioni penali sopra gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

La seduta è sciolta (ore 6 30.)